



Consorzio di Area Vasta tra Comuni ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 9 della L.R. 1/2018
Via Mameli, 10 – 15033 CASALE MONFERRATO (AL)
www.ccrifiuti.it

REGOLAMENTO CONSORTILE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 8 del 12/05/2022
Aggiornato con deliberazione dell'Assemblea n. 12 del 27/07/2022 - 1° revisione
Aggiornato con deliberazione dell'Assemblea n. 9 del 22/10/2024 - 2° revisione
Aggiornato con deliberazione dell'Assemblea n. 2 del 06/05/2025 - 3° revisione

INDICE

CAPO I – DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 – Oggetto del regolamento	4
Art. 2 – Principi generali	4
Art. 3 – Definizioni	4
Art. 4 – Classificazione dei rifiuti	5
Art. 5 – Competenze del Consorzio di Area Vasta, del Comune e del Gestore del servizio	6
CAPO II – GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.....	8
TITOLO I – PRINCIPI GENERALI.....	8
Art. 6 – Oggetto del servizio e principi generali	8
Art. 7 – La raccolta differenziata	8
Art. 8 – Campagne di sensibilizzazione ed informazione	8
Art. 9 – Rifiuti sanitari	9
Art. 10 – Rifiuti cimiteriali	9
TITOLO II – GESTIONE OPERATIVA.....	9
Art. 11 – Classificazione del territorio servito	9
Art. 12 – Modalità attuative generali raccolta rifiuti.....	10
Art. 13 – Raccolta differenziata porta a porta.....	11
Art. 14 – Raccolta con contenitori stradali, di prossimità o seminterrati/interrati	11
Art. 15 – Tipologia dei contenitori per la raccolta domiciliare dei rifiuti urbani.....	12
Art. 16 – Criteri di assegnazione dei contenitori per la raccolta porta a porta dei rifiuti urbani.....	13
Art. 17 – Posizionamento dei contenitori per la raccolta domiciliare dei rifiuti urbani.....	14
Art. 18 – Esposizione dei contenitori per la raccolta	14
Art. 19 – Lavaggio dei contenitori.....	15
Art. 20 – Raccolta della frazione secca non recuperabile	15
Art. 21 – Raccolta della frazione organica.....	16
Art. 22 – Raccolta della frazione recuperabile costituita da imballaggi in vetro	16
Art. 23 – Raccolta della frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica.....	17
Art. 24 – Raccolta della frazione recuperabile carta, cartone e poliaccoppiati tipo tetrapak	17
Art. 25 – Raccolta della frazione recuperabile costituita da sfalci e potature (cd verde).....	18
Art. 26 – Raccolta della frazione recuperabile costituita da prodotti tessili e indumenti	18
Art. 27 – Raccolta dei rifiuti costituiti da pile e batterie	19
Art. 28 – Raccolta dei rifiuti urbani costituiti da farmaci e medicine	19
Art. 29 – Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da materiali di impegno domestico.....	19
Art. 30 – Raccolta degli oli e grassi vegetali e animali.....	19
Art. 31 – Raccolta dei rifiuti ingombranti.....	20
Art. 32 – Raccolta dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (cd R.A.E.E.).....	20
Art. 33 – Raccolta toner e cartucce stampanti.....	21
Art. 34 – Raccolta PAD.....	21
Art. 35 – Eco-mobile	21
Art. 36 – Pesatura dei rifiuti.....	21
Art. 37 – Gestione dei rifiuti sanitari.....	21
Art. 38 – Gestione dei rifiuti cimiteriali	22
Art. 39 – Autotrattamento domestico della frazione organica e della frazione verde	22
TITOLO III – SERVIZI AL TERRITORIO	23
Art. 40 – Rifiuti abbandonati sul territorio.....	23
Art. 41 – Spazzamento manuale e meccanizzato.....	23
Art. 42 – Cestini stradali.....	24
Art. 43 – Pulizia delle aree mercatali	24
Art. 44 – Imbrattamento di aree pubbliche	24
Art. 45 – Animali domestici e selvatici rinvenuti morti sul territorio	24
Art. 46 – Obblighi e divieti degli utenti per la pulizia e l’igiene del suolo.....	24
Art. 47 – Manifestazioni pubbliche e spettacoli viaggianti	25
Art. 48 – Volantinaggio	25
Art. 49 – Manifestazioni volontarie di pulizia del territorio “Giornate Ecologiche”	25
Art. 50 – Associazioni di volontariato.....	25
Art. 51 – Altri servizi di pulizia svolti dal Gestore del servizio	25
Art. 52 – Pulizia delle aree private	26

Art. 53 – Tutela igienico-sanitaria degli addetti al servizio.....	26
CAPO III – CENTRI DI RACCOLTA.....	26
Art. 54 – Centri di raccolta.....	26
Art. 55 – Compiti del Gestore del servizio per la gestione dei Centri di raccolta.....	27
Art. 56 – Accesso ai Centri di raccolta.....	27
Art. 57 – Modalità di conferimento.....	28
Art. 58 – Rimostranze.....	28
CAPO IV – GESTIONE DI RIFIUTI SPECIALI.....	28
Art. 59 – Oneri dei produttori e dei detentori.....	28
Art. 60 – Classificazione e certificazione dei rifiuti speciali.....	29
Art. 61 – Rifiuti speciali da cantieri edili e simili.....	29
Art. 62 – Servizi integrativi per la raccolta dei rifiuti speciali.....	29
CAPO V – DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI.....	29
Art. 63 – Divieti.....	29
Art. 64 – Vigilanza e controlli.....	30
Art. 65 – Sanzioni.....	31
CAPO VI – RAPPORTI CON GLI UTENTI (TQRIF).....	32
Art. 66 – Eco-sportello, sportello on line e servizio telefonico.....	32
Art. 67 – Disservizi.....	32
Art. 68 – Reclami.....	33
Art. 69 – Richieste scritte di informazioni.....	33
Art. 70 – Pronto intervento.....	34
Art. 71 – Carta dei servizi.....	34
CAPO VII – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI.....	34
Art. 72 – Osservanza di altre disposizioni.....	34
Art. 73 – Disposizioni relative al trattamento dei dati, al diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi e alle informazioni.....	34
Art. 74 – Danni e risarcimenti.....	34
Art. 75 – Abrogazione di norme e regolamenti preesistenti.....	34
Art. 76 – Entrata in vigore del regolamento.....	35
APPENDICE I – CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO SERVITO.....	36
APPENDICE II – CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI CONTENITORI.....	37

CAPO I – DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è stato predisposto ai sensi dell'art. 198, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e in conformità alle altre norme vigenti in materia.
2. Sono oggetto del presente regolamento:
 - a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) la disciplina dei servizi pubblici integrativi per la gestione dei rifiuti speciali;
 - e) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
 - f) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - g) le modalità di esecuzione delle pesate dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero o allo smaltimento.
3. Sono in ogni caso fatte salve le esclusioni disposte dall'art. 185 del D.Lgs. n. 152/2006.

Art. 2 – Principi generali

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - c) senza compromettere il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di precauzione, prevenzione, proporzionalità, responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio "chi inquina paga". A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo i criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.
4. Gli obiettivi generali da ottenere mediante la raccolta differenziata dei rifiuti sono individuati nel raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente, e dai piani di settore approvati dalle autorità competenti.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento sono da considerarsi integralmente recepite le definizioni di cui all'art. 183 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006.
2. Ai fini dell'interpretazione ed applicazione del presente Regolamento valgono altresì le seguenti definizioni:
 - a) **Utenze domestiche:** luoghi o locali utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
 - b) **Utenze non domestiche:** luoghi o locali destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi o luoghi o locali comunque diversi da quelli delle utenze domestiche.
 - c) **Utenza singola:** composta da una utenza domestica o una utenza non domestica a cui è associato un numero civico.
 - d) **Utenza plurima:** composta da più di un'utenza domestica e/o di più di un'utenza non domestica a cui è associato lo stesso numero civico.
 - e) **Transponder (o TAG):** dispositivo su cui è iscritto un codice e che viene associato ai contenitori per la raccolta del rifiuto secco non recuperabile per l'applicazione di sistemi puntuali.
 - f) **Eco-mobile:** mezzo mobile itinerante che consente il conferimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi di provenienza domestica.
 - g) **Raccolta porta a porta (o raccolta domiciliare) "integrale":** la raccolta dei rifiuti secco non recuperabile, carta, plastica, organico e vetro effettuata in corrispondenza al confine di proprietà dell'utenza o presso punti individuati dal Gestore del servizio e/o dal Comune e concordati con l'utenza interessata.
 - h) **Raccolta porta a porta (o raccolta domiciliare) "integrata" con la raccolta stradale:** la raccolta del rifiuto secco non recuperabile effettuata come alla lettera g) integrata con l'autocompostaggio del rifiuto organico e dalla

raccolta con contenitori di grande dimensione posizionati su suolo pubblico di carta, plastica e vetro (cd raccolta stradale).

- i) **Raccolta di "prossimità"**: la raccolta dei rifiuti secco non recuperabile, carta, plastica, organico e vetro effettuata mediante contenitori (stradali, seminterrati e/o interrati), dotati di sistemi di accesso tramite identificazione dell'utenza, collocati su suolo pubblico in prossimità alle utenze servite.
- j) **Raccolta su chiamata**: si intende la raccolta di rifiuti urbani, per esempio gli ingombranti voluminosi o altri tipi di rifiuti, concordata preventivamente con il Gestore del servizio.
- k) **Compostaggio domestico (o autocompostaggio)**: compostaggio degli scarti organici dei rifiuti urbani effettuato da utenze domestiche e da utenze non domestiche relativamente ai prodotti da attività agricolo e/o vivaistica, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto.
- l) **Compostaggio di comunità**: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche degli scarti organici dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.
- m) **Compostaggio di prossimità**: compostaggio di rifiuti derivanti da attività agricole e vivaistiche, da cucine, mese, mercati, giardini o parchi, effettuato in impianti con capacità di trattamento non eccedente le 80 tonnellate annue.
- n) **Servizio a misura**: servizio previsto o non previsto nel Contratto di servizio e rivolto a Comuni, utenze domestiche e non domestiche che prevede tariffe.
- o) **Gestore del servizio**: il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani in regime di privativa ai sensi degli art. 200, 202, 203 e 204 del D.Lgs. n. 152/2006.
- p) **Contratto di servizio**: il contratto stipulato tra il Consorzio di Area Vasta e il Gestore del servizio per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani.
- q) **Schede Tecniche dei servizi**: documenti allegati al Contratto di servizio in cui sono indicati in dettaglio, Comune per Comune o per più Comuni facenti parte di un dato sub-ambito, le caratteristiche tecniche del servizio (elenco, tipologia e modalità dei servizi attivati, zone e/o utenze servite, periodicità, mezzi, personale impiegato, ore etc).
- r) **Rifiuto organico o umido**: rifiuto a componente organica fermentescibile costituito da: scarti alimentari e di cucina, a titolo esemplificativo, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa, e simili;
- s) **Rifiuto secco riciclabile**: rifiuto per il quale sia possibile recuperare materia ovvero rifiuto reimpiegabile, anche previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, ecc.) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;
- t) **Rifiuto secco non riciclabile (o indifferenziato)**: rifiuto non fermentescibile a basso o nullo tasso di umidità dal quale non sia possibile recuperare materia;
- u) **Rifiuto verde**: rifiuto proveniente da aree verdi, quali giardini e parchi, costituito, a titolo esemplificativo, da sfalci d'erba, ramaglie, fiori recisi e piante domestiche;
- v) **Rifiuto potenzialmente pericoloso**: pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F", batterie per auto, e altri prodotti potenzialmente pericolosi di impiego domestico;
- w) **Rifiuto ingombrante**: beni durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, che per peso e volume non sono conferibili al sistema di raccolta porta a porta;
- x) **Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)**: le apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono considerate rifiuti ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi e i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene, provenienti dai nuclei domestici ed i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici;
- y) **PAD**: materiali assorbenti ad uso personale di origine domestica;
- z) **TITR**: Testo integrato in tema di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti, di cui alla delibera ARERA 444/2019/R/rif e s.m.i.;
- aa) **TQRIF**: Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui alla delibera ARERA 15/2022/R/rif e s.m.i.;
- bb) **GRT**: Gestore del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.
- cc) **GSL**: Gestore del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade.
- dd) **GTRU**: Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti.

Art. 4 – Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, provenienti da locali ed aree ad uso di civile abitazione e vengono ulteriormente distinti in: frazione organica, frazione non recuperabile, frazione recuperabile, rifiuti urbani pericolosi e rifiuti ingombranti;
 - b) i rifiuti provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'Allegato L-quater della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 prodotti dalle attività riportate nell'Allegato L-quinquies della Parte IV del D.Lgs. 152/2006, tali rifiuti sono distinti con le medesime sottocategorie dei rifiuti domestici;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini ed i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - d) i rifiuti vegetali della manutenzione del verde, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi;
 - e) i rifiuti sanitari: i rifiuti definiti e regolamentati dal Regolamento di cui al D.P.R. 15.07.2003 n. 254, che derivano da strutture pubbliche o private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano prestazioni di cui alla Legge 23.12.1978, n. 833;
 - f) i rifiuti cimiteriali: i rifiuti definiti e regolamentati dal Regolamento di cui al D.P.R. 15.07.2003 n. 254, provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle precedenti lettere c) e d) e meglio specificati all'art. 11 del presente regolamento;
 - g) i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati.
3. Sono rifiuti speciali:
- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e della depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli di cui al comma 2;
 - i) i veicoli fuori uso.
4. Sono pericolosi i rifiuti che presentano una o più caratteristiche di cui all'Allegato I della Parte IV del D.Lgs. 152/2006.
5. Ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. 152/2006, al trattamento dei rifiuti speciali, così come classificati al precedente comma 3, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori o i detentori dei rifiuti stessi con le modalità stabilite dalla norma vigente.

Art. 5 – Competenze del Consorzio di Area Vasta, del Comune e del Gestore del servizio

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è disciplinato, oltre che dalle disposizioni contenute nel presente regolamento, dal Contratto di servizio e relativi allegati, stipulato tra il Consorzio di Area Vasta (di seguito C.A.V.) e il Gestore del servizio.

Competenze del C.A.V.

2. Il C.A.V., ente di governo del servizio ai sensi della normativa nazionale e regionale, esercita in forma associata tutte le funzioni comunali di regolamentazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio nel territorio di sua competenza (attualmente il bacino Casalese).
3. Nell'ambito del presente regolamento al C.A.V. competono in particolare le seguenti attività:
- a) la vigilanza e controllo sul servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
 - b) la definizione, in collaborazione con il Gestore del servizio, delle modalità di conferimento delle frazioni di rifiuti urbani e delle frequenze di raccolta;
 - c) l'attività informativa e formativa allo scopo di creare una diffusa coscienza ambientale, in coordinamento con le attività di comunicazione messe in atto dal Gestore del servizio e previste nel contratto di servizio.

Competenze del Gestore del servizio

4. Al Gestore del servizio competono obbligatoriamente, con diritto di privativa, tutte le attività costituenti il servizio pubblico di raccolta, trasporto, avvio a recupero e smaltimento, tra cui in particolare:
- a) la gestione dei rifiuti urbani;

- b) la pulizia e lo spazzamento delle aree pubbliche o ad uso pubblico, laddove non sia effettuato in economia dal Comune. Per aree ad uso pubblico si intendono le aree private permanentemente aperte al pubblico senza limitazioni di sorta;
 - c) l'attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali e/o di energia, di riduzione della produzione di rifiuti, nonché di gestione differenziato delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani;
 - d) l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dal Titolo II della Parte IV del D.Lgs. 152/2006;
 - e) la realizzazione e la gestione dei centri di raccolta;
 - f) le comunicazioni obbligatorie in materia di tracciabilità dei rifiuti;
 - g) la collaborazione con il C.A.V. alla definizione delle modalità di conferimento, da parte degli utenti, delle frazioni di rifiuti urbani e della frequenza di raccolta;
 - h) l'attività informativa nei confronti dei cittadini e della popolazione scolastica, allo scopo sia di informare sui servizi svolti sia di creare una diffusa coscienza ambientale nei cittadini a cominciare dall'età scolare, rapportandosi con le attività eventualmente poste in essere dal C.A.V..
5. La privativa non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani provenienti dalle utenze non domestiche, i quali pertanto possono essere conferiti a cura del produttore, ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis del D.Lgs. 152/06, sia al servizio pubblico di raccolta sia a terzi autorizzati. Il conferimento a terzi autorizzati è effettuato previa dimostrazione di avvio al recupero rilasciata dal soggetto che effettua tale attività, come comunicazione a consuntivo dei quantitativi, che sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.
6. Il Gestore del servizio inoltre svolge, su richiesta, le seguenti attività:
- a) la gestione dei rifiuti speciali, previa stipula di apposita convenzione prevista all'art. 52 del presente regolamento;
 - b) sulla base della programmazione di bacino propone i servizi, le attrezzature e i contenitori destinati al conferimento dei rifiuti con caratteristiche più idonee in relazione alla struttura urbanistica e alle caratteristiche insediative del territorio servito;
 - c) iniziative e/o progetti finalizzati a incentivare la prevenzione nella produzione dei rifiuti in conformità agli indirizzi espressi dal C.A.V. e alle previsioni del contratto di servizio;
 - d) assistenza e/o affiancamento a Enti pubblici e/o soggetti privati per consulenze ambientali e/o iniziative varie (es. progettazione di raccolte differenziate, campagne di comunicazione, riscossione etc);
 - e) promuove l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e garantisce l'idoneità ed il rinnovo dei contenitori e dei mezzi operativi, nel rispetto della programmazione di bacino.

Competenze del Comune

7. Ferme restando le competenze esercitate in forma congiunta mediante il C.A.V., ai Comuni competono ulteriori funzioni in materia di rifiuti da esercitarsi singolarmente in conformità a specifiche disposizioni di legge, quali:
- a) l'emissione di ordinanze contingibili e urgenti, nell'ambito della propria competenza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, per il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli enti preposti, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006;
 - b) l'adozione di provvedimenti di ordinanza di ripristino dei luoghi nei confronti del responsabile dell'abbandono o del deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo o l'immissione di rifiuti nelle acque superficiali e sotterranee, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, ai sensi dell'art. 192, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006;
 - c) la partecipazione alle Conferenze dei Servizi riguardanti l'autorizzazione dei piani di caratterizzazione, l'approvazione dei documenti di analisi di rischio e l'approvazione degli interventi di bonifica o messa in sicurezza dei siti contaminati, secondo le procedure previste dall'art. 242 del D.Lgs. 152/2006;
 - d) il controllo del corretto svolgimento delle operazioni di:
 - conferimento dei rifiuti da parte del privato, anche in collaborazione con il C.A.V. e con il Gestore del servizio;
 - raccolta e smaltimento dei rifiuti da parte del Gestore del servizio;
 - e) lo smaltimento dei rifiuti speciali derivanti da:
 - depurazione di acque di scarico urbane;
 - rifiuti abbandonati all'interno delle acque superficiali e sotterranee;
 - attività propria dell'amministrazione.

CAPO II – GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 6 – Oggetto del servizio e principi generali

1. Il presente capo riguarda le attività di gestione delle varie frazioni dei rifiuti urbani di cui all'art. 4, che devono essere conferite e raccolte nel rispetto delle disposizioni generali e particolari di seguito riportate.
2. La gestione dei rifiuti deve perseguire l'obbligo della riduzione della produzione dei rifiuti e della separazione dei flussi delle varie tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile e non recuperabile.
3. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti, nel rispetto dei criteri di priorità previsti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006 deve essere favorita la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:
 - a) la prevenzione;
 - b) la preparazione per il riutilizzo;
 - c) il riciclaggio;
 - d) il recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia.
4. Il C.A.V. ed il Gestore del servizio, nel rispetto delle competenze definite dal Contratto di Servizio, di cui all'art. 5 comma 1 del presente regolamento, determinano le modalità dell'organizzazione dei servizi integrati di gestione dei rifiuti solidi urbani.
5. La raccolta e il trasporto sono effettuati con mezzi adeguati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie e le norme di sicurezza; tali mezzi devono essere a perfetta tenuta.
6. Il Gestore del servizio provvede alla pesatura di tutti i rifiuti raccolti nel territorio consortile prima del loro trasporto agli impianti di trattamento e/o smaltimento; tale operazione può essere eseguita anche a mezzo di idonea strumentazione installata sui mezzi di raccolta.
7. Il servizio di gestione dei rifiuti costituisce servizio pubblico essenziale ai sensi della Legge 12.06.1900 n. 146 e, pertanto, il diritto di sciopero è esercitato nel rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili.

Art. 7 – La raccolta differenziata

1. L'istituzione della raccolta dei rifiuti urbani si conforma ai principi esposti nell'art. 6 del presente regolamento.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani si attua su tutto il territorio consortile mediante sistemi di raccolta modulati in funzione delle caratteristiche geomorfologiche del territorio e della complessità urbanistica come indicati all'art. 12 del presente regolamento.
3. L'utente conferisce obbligatoriamente in modo separato tutti i rifiuti.
4. Le modalità di conferimento delle frazioni di rifiuto da raccogliere, le frequenze ed i giorni di raccolta vengono stabilite dal C.A.V. di concerto con il Gestore del servizio e comunicati attraverso il calendario, predisposto dal Gestore del servizio e recapitato annualmente alle utenze, o altri strumenti messi a disposizione degli utenti (sito web, App, etc).
5. I contenitori per la raccolta di specifiche frazioni di rifiuto possono essere collocati per esigenze di pubblica utilità, dietro richiesta del Gestore del servizio e previo consenso del proprietario, all'interno di negozi, farmacie e studi medici, rivendite, esercizi pubblici, esercizi commerciali, alberghi ed attività produttive, scuole, centri sportivi ed altri edifici aperti al pubblico.
6. I titolari delle attività di cui sopra, nonché i responsabili degli uffici pubblici che accettano la collocazione di contenitori collaborano con il Gestore del servizio nella diffusione di materiale informativo e comunicano allo stesso ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

Art. 8 – Campagne di sensibilizzazione ed informazione

1. Il C.A.V., in collaborazione con il Gestore del servizio, definisce opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.
2. Periodicamente viene data ampia pubblicità, a mezzo materiale divulgativo ed informativo o altri strumenti (sito web, App, etc), dei risultati qualitativi e quantitativi raggiunti per rendere partecipi i cittadini.
3. Periodicamente il C.A.V. ed il Gestore del servizio, nel rispetto delle rispettive competenze, possono diffondere, con opportune modalità, materiali informativi con le indicazioni per il corretto conferimento delle varie frazioni di rifiuto, per l'uso e la collocazione dei contenitori e il calendario dei giorni di raccolta delle varie frazioni di rifiuto.
4. Il C.A.V. e il Gestore del servizio possono commissionare a istituti e/o enti di comprovata esperienza, indagini a campione per rilevare il livello di gradimento dei servizi erogati e raccogliere giudizi inerenti all'attività svolta.

5. Il Gestore del servizio e i Comuni assicurano il rispetto degli obiettivi in materia di trasparenza stabiliti da ARERA con delibera 444/2019/R/rif (TITR) e successivi provvedimenti in materia.

Art. 9 – Rifiuti sanitari

1. Ai sensi di quanto all'art. 4 del presente regolamento, sono rifiuti urbani conferibili al servizio pubblico i rifiuti sanitari di seguito elencati, ad esclusione dei rifiuti sanitati pericolosi non a rischio infettivo di cui al D.P.R. 15.07.2003 n. 254 art. 2 comma 1 lettera c):
- i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie
 - vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata;
 - i rifiuti provenienti dallo svuotamento dei cestini a servizio dei reparti e di pulizia della viabilità interna a servizio delle strutture sanitarie, ospedaliere o veterinarie;
 - gli indumenti e le lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
 - i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici e i pannolini pediatrici e i pannoloni;
 - i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo sterilizzati ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera m) e dell'Art. 7 del D.P.R. 254/2003 a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica è sottoposto alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) del D.P.R. 254/2003. In caso di smaltimento, per incenerimento o in discarica, al di fuori dell'Ambito Territoriale Ottimale, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non è soggetta a privativa.

Art. 10 – Rifiuti cimiteriali

1. Ai sensi di quanto all'art. 4 del presente regolamento, sono rifiuti urbani conferibili al servizio pubblico i rifiuti cimiteriali provenienti da:
- ordinaria attività cimiteriale;
 - esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie, previo trattamento di cui all'art. 38 comma 3 del presente regolamento;
 - altre attività cimiteriali.
2. I rifiuti di cui al comma 1 lettera a) sono costituiti, a titolo esemplificativo, da fiori secchi, corone, carta, ceri e lumini, materiali derivanti dalla pulizia dei viali, materiali derivanti dalle operazioni di sfalcio e potatura delle aree verdi cimiteriali, materiali provenienti dagli uffici e delle strutture annesse, oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.
3. I rifiuti cimiteriali di cui al comma 1 lettera b) sono costituiti da:
- assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie);
 - avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - resti metallici di casse (ad. esempio zinco, piombo).
4. I rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali di cui al precedente comma 1 lettera c) sono costituiti da:
- materiali lapidei, terre da scavo, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, murature e similari;
 - altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

TITOLO II – GESTIONE OPERATIVA

Art. 11 – Classificazione del territorio servito

1. La raccolta dei rifiuti urbani viene svolta su tutto il territorio del C.A.V. dal Gestore del servizio. Il territorio del C.A.V. è suddiviso, in funzione delle caratteristiche orografiche e della complessità urbanistica, in ambiti nei quali è prevista un'organizzazione specifica del servizio di raccolta dei rifiuti urbani:
- AMBITO RURALE:** area a bassa densità abitativa, caratterizzata da un tessuto urbano a sviluppo prettamente orizzontale con presenza di edifici sparsi e utenze non complesse con giardini e spazi di proprietà.
 - AMBITO URBANO:** area ad alta densità abitativa, caratterizzata da un tessuto urbano a sviluppo prettamente verticale con presenza di utenze plurime (condomini) e utenze complesse con ridotti spazi di proprietà ridotti o assenti.

- c) **AMBITO CENTRO STORICO:** area che, oltre alle caratteristiche di cui alla lettera b) del presente articolo, ha valenza storico-artistica di pregio con presenza di attività commerciali e/o direzionali, uffici pubblici con funzione comunale e/o sovracomunale che attraggono flussi di persone e di veicoli rilevanti.
2. Si rimanda all'Appendice I del presente regolamento per l'identificazione dei Comuni appartenenti agli ambiti di cui al comma 1.

Art. 12 – Modalità attuative generali raccolta rifiuti

1. La raccolta dei rifiuti è attivata applicando ad ogni utenza, appartenente ad uno dei tre ambiti di cui all'art. 11 del presente regolamento, i seguenti metodi:
- a) **AMBITO RURALE:** raccolta porta a porta "integrata" con la raccolta stradale. Per le altre frazioni di rifiuto urbano e per le utenze non domestiche si applicano le seguenti modalità:
- 1) rifiuto organico per il quale è stabilito in ordine di priorità:
 - il compostaggio domestico;
 - la raccolta porta a porta quando non è possibile il compostaggio domestico, sulla base di apposita valutazione del Comune e/o del Gestore del servizio, in tal caso il servizio non comporta costi aggiuntivi e si applica:
 - i. alle utenze domestiche presso utenze plurime con più di 4 unità abitative, salvo che non sia esplicitata in forma scritta la volontà delle stesse di effettuare il compostaggio domestico;
 - ii. alle utenze domestiche non dotate di aree verdi e/o superfici idonee alla pratica del compostaggio domestico.
 - la raccolta porta a porta anche se possibile il compostaggio domestico (servizio a misura), su richiesta scritta dell'utenza domestica e con l'addebito di costi aggiuntivi da parte del Gestore del servizio.
 - 1) rifiuto verde (cd sfalci e potature) per il quale è stabilito:
 - il compostaggio domestico e/o il conferimento diretto dell'utenza al Centro di raccolta;
 - 2) rifiuti ingombranti per cui è stabilito:
 - il conferimento diretto dell'utenza al Centro di raccolta e/o il servizio di raccolta domiciliare previa prenotazione dell'utenza al Gestore del servizio;
 - 3) i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (cd RAEE) per cui è stabilito:
 - la consegna ad un rivenditore di AEE, all'atto di acquisto di un'AEE nuova (cd ritiro uno contro uno);
 - la consegna ad un rivenditore di AEE di RAEE di piccolissime dimensioni (cd ritiro uno contro zero);
 - il conferimento diretto dell'utenza al Centro di raccolta;
 - il servizio di raccolta domiciliare previa prenotazione dell'utenza al Gestore del servizio;
 - 4) per i rifiuti di cui ai punti 2), 3) e 4) è previsto, qualora attivato dai Comuni non sede di centro di raccolta intercomunale, il servizio di conferimento in cassoni scarrabili itineranti presidiati dal personale del Gestore del servizio;
 - 5) rifiuti tipo pile, farmaci scaduti, tessili e oli vegetali e grassi animali per cui è stabilita la raccolta con contenitori stradali oltre che il conferimento diretto dell'utenza al centro di raccolta;
 - 6) grandi produttori non domestici per i quali si applica un sistema di raccolta differenziata domiciliare "integrale" dei rifiuti urbani suddivisi per frazione secca non recuperabile, organico, carta, vetro e plastica.
- b) **AMBITO URBANO:** raccolta porta a porta "integrale". Per le altre frazioni di rifiuto urbano si applicano le seguenti modalità:
- 1) rifiuto verde (cd sfalci e potature) per il quale è stabilito:
 - il compostaggio domestico e/o il conferimento diretto dell'utenza al Centro di raccolta;
 - 2) rifiuti ingombranti per cui è stabilito:
 - il conferimento diretto dell'utenza al Centro di raccolta;
 - 3) i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (cd RAEE) per cui è stabilito:
 - la consegna ad un rivenditore di AEE, all'atto di acquisto di un'AEE nuova (cd ritiro uno contro uno);
 - la consegna ad un rivenditore di AEE di RAEE di piccolissime dimensioni (cd ritiro uno contro zero);
 - il conferimento diretto dell'utenza al Centro di raccolta;
 - 4) per i rifiuti di cui ai punti 1), 2) e 3) è prevista la possibilità di attivare, su richiesta scritta delle utenze, servizi a misura e con l'addebito di costi aggiuntivi da parte del Gestore del servizio.
 - 5) rifiuti tipo pile, farmaci scaduti e oli vegetali e grassi animali per cui è stabilita la raccolta con contenitori stradali oltre che il conferimento diretto dell'utenza al Centro di raccolta;
 - 6) rifiuti tessili per cui è stabilita:
 - il conferimento diretto dell'utenza al centro di raccolta;
 - la raccolta porta a porta su prenotazione.
- c) **AMBITO CENTRO STORICO:** raccolta di prossimità. Per le altre frazioni di rifiuto urbano si applicano le seguenti modalità di cui ai punti da 1) a 6) lettera b) del presente articolo.

2. È prevista la possibilità da parte del Gestore del servizio o del Comune, sentito il C.A.V. e nel rispetto degli obiettivi previsti dalle normative vigenti in materia di rifiuti, di proporre modifiche ai servizi di cui ai commi precedenti e/o introdurre di nuovi previa verifica di fattibilità tecnica ed economica.

Art. 13 – Raccolta differenziata porta a porta

1. I rifiuti devono essere conferiti dalle utenze negli specifici contenitori domiciliari nel rispetto delle disposizioni previste per le singole frazioni di rifiuto e indicate negli articoli successivi.
2. L'utente è tenuto a tenere chiuso il coperchio dei contenitori.
3. Il rifiuto non va mai depositato al suolo, ma all'interno dei contenitori previsti.
4. Salvo espressa deroga non potranno essere conferiti, nei contenitori per la raccolta, rifiuti pressati meccanicamente o pressati in maniera tale da non consentire l'agevole uscita degli stessi all'atto dello svuotamento o che superino in peso il 75% della portata massima dei contenitori; in entrambi i casi verrà considerato un conferimento di rifiuti non conformi.
5. Ai fini di garantire una corretta gestione della raccolta differenziata porta a porta, il miglioramento della qualità dei rifiuti raccolti e il rispetto delle norme del presente regolamento, il Gestore del servizio predisporrà un sistema di controllo, verifica e miglioramento della qualità dei rifiuti urbani. Tale sistema verrà attuato mediante la realizzazione di idonei adesivi di segnalazione compilabili dall'operatore che effettua il servizio di raccolta e applicabili sulla superficie dei contenitori utilizzati dall'utenza.
6. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, il Gestore del servizio dovesse riscontrare delle difformità rispetto a quanto previsto nel presente regolamento, l'operatore compilerà l'adesivo di segnalazione "errato conferimento" e lo applicherà sul contenitore per il quale rilevi la difformità.
7. Il successivo ripristino della conformità dei rifiuti a seguito dell'apposizione sul contenitore dell'adesivo di cui al comma 6 è a carico dell'utenza. Al fine di evitare inconvenienti igienico sanitari, in difetto provvederà il Gestore del servizio addebitando i maggiori costi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti all'utenza inadempiente. Per la frazione secca non residuale e per la frazione organica, in ogni caso, il Gestore del servizio provvederà allo svuotamento dei contenitori entro il turno successivo.

Art. 14 – Raccolta con contenitori stradali, di prossimità o seminterrati/interrati

1. I rifiuti devono essere conferiti all'interno dei contenitori stradali, di prossimità o seminterrati/interrati dalle utenze nel rispetto delle disposizioni previste per le singole frazioni di rifiuto e indicate negli articoli successivi.
2. I contenitori stradali, di prossimità o seminterrati/interrati dovranno essere collocati in aree pubbliche o private ad uso pubblico, opportunamente allestite, tali da garantire l'igienicità, l'agevolezza delle operazioni di conferimento dei rifiuti e di svuotamento, la salvaguardia delle esigenze di circolazione e di traffico, nonché l'armonico inserimento con altre opere di arredo urbano, senza creare barriere architettoniche. La collocazione dei contenitori su suolo pubblico o privato ad uso pubblico, nonché eventuali modifiche a tale posizione, verrà definita dal Comune previo parere del Gestore del servizio, tenuto conto delle prescrizioni del Codice della Strada, nonché delle esigenze di igiene, di sicurezza, di ordine pubblico e di rispetto dell'assetto architettonico.
3. I contenitori stradali, di prossimità o seminterrati/interrati devono essere collocati di norma ad una distanza massima di 500 metri (valore guida) dalle utenze servite o dall'immissione nella pubblica viabilità di strade private. La distanza potrà essere superiore al valore guida solo in caso di conformazione particolare del centro urbano, della strada o presenza di divieti e/o sensi unici che rendano impossibili il transito e la sosta in sicurezza dei mezzi atti allo svuotamento dei contenitori stessi.
4. È vietata per i nuovi posizionamenti, in area pubblica o privata ad uso pubblico, la collocazione dei contenitori stradali e di prossimità:
 - a) nelle aree d'ingombro per le manovre di accostamento ed uscita di parcheggi riservati a portatori di handicap e fermate dei mezzi pubblici;
 - b) entro la distanza di sicurezza, prevista dalla specifica normativa vigente in materia, dai serbatoi degli impianti di distribuzione di carburante (gas, benzina, metano, gasolio) ed altre forme di materiale infiammabile;
 - c) entro la distanza di sicurezza da cabine di distribuzione del gas metano, dell'energia elettrica e dalle centraline telefoniche.
5. L'area interessata dal contenitore stradale e di prossimità deve essere preferibilmente ricavata all'interno di appositi stalli e/o delimitata con segnaletica orizzontale di colore giallo (salvo venga diversamente disposto dal Comune). Possono inoltre essere installate protezioni di ancoraggio, delimitazioni laterali e di fermo dei cassonetti quando ritenute necessarie e se consentito dalla normativa di tutela del patrimonio edilizio.
6. È fatto divieto all'utenza di spostare i contenitori stradali e di prossimità, di ogni tipo, dalla loro collocazione; eventuali modifiche della collocazione dei contenitori sono infatti di competenza del Comune previo parere del Gestore di servizio, nelle modalità previste al comma 2. Nel caso di necessità contingibili e urgenti legate a

manifestazioni pubbliche, ordine pubblico, viabilità, il Gestore del servizio provvede allo spostamento temporaneo dei contenitori, previa disposizione del Comune.

7. I contenitori seminterrati/interrati necessitano di una adeguata modalità progettuale che tenga conto degli spazi necessari a conferimenti e svuotamenti nonché delle prescrizioni del Codice della Strada, delle esigenze di igiene, di sicurezza, di ordine pubblico e di rispetto dell'assetto architettonico. Per il loro collocamento andranno promosse forme di coordinamento che coinvolgano il Comune e il Gestore poiché la loro realizzazione deve essere funzionale all'ottimizzazione nel numero di utenze servite, alla logistica (di posizione e di svuotamento), alla finalità d'uso dell'area coinvolta.
8. Per quanto attiene il conferimento dei rifiuti mediante contenitori di prossimità e seminterrati/interrati, valgono le seguenti modalità:
 - il conferimento dei rifiuti nei contenitori di prossimità o nelle isole seminterrate/interrate avviene previo riconoscimento, mediante dispositivo meccanico e/o elettronico, dell'utenza a cui gli stessi sono associati.
 - le isole seminterrate/interrate di qualsiasi dimensione sono composte da una bocca di carico situata su una torretta in cui confluisce il rifiuto verso un cassone interrato. Ogni torretta è dedicata alla raccolta di una sola frazione di rifiuti: l'utente è tenuto a osservare le indicazioni riportate sulle torrette ed a conferire solo la frazione merceologica a cui è destinata l'isola seminterrata/interrata;
 - i contenitori di prossimità di qualsiasi volumetria sono composti da una bocca di carico situata sopra il coperchio in cui confluisce il rifiuto. Ogni contenitore di prossimità è dedicato alla raccolta di una sola frazione di rifiuti;
 - per motivi igienici, i rifiuti organici da introdurre nelle bocche di carico dei contenitori di prossimità e delle torrette delle isole seminterrate/interrate dedicate a questa raccolta devono essere contenuti in sacchetti biodegradabili ben chiusi;
 - l'utente, dopo il conferimento, deve assicurarsi che le aperture delle bocche di carico dei contenitori di prossimità e delle torrette delle isole seminterrate/interrate siano perfettamente chiuse.
9. Sia per i contenitori di prossimità che per quelli seminterrati/interrati:
 - nel caso di malfunzionamento o impossibilità di conferimento per raggiunto limite di riempimento o altra causa, il cittadino dovrà segnalare il malfunzionamento al Gestore del servizio e, ove possibile, recarsi ad altra postazione di raccolta evitando l'abbandono;
 - nel caso in cui l'accesso sia consentito tramite tessera di riconoscimento o altro sistema di controllo dei conferimenti, gli stessi saranno resi disponibili dal Gestore del servizio o dal Comune assieme alle modalità d'utilizzo;
 - è vietato abbandonare accanto ai contenitori di prossimità o alle isole seminterrate/interrate sacchetti, cassette, scatoloni o qualsiasi altro tipo di rifiuto anche ingombrante;
 - non si possono introdurre materiali accesi o incandescenti, rifiuti liquidi, oggetti e materiali che possano provocare danno alle attrezzature (come ad es. macerie, oggetti voluminosi, esplosivi ecc) e) nel caso di raccolta di imballaggi, gli stessi devono essere ridotti di volume.

Art. 15 – Tipologia dei contenitori per la raccolta domiciliare dei rifiuti urbani

1. I contenitori per le diverse tipologie di raccolta differenziata domiciliare dei rifiuti urbani attive sul territorio del C.A.V., sono forniti dal Gestore del servizio (GRT) ad ogni singola utenza entro cinque (5) giorni lavorativi o, in caso di necessità di effettuare un sopralluogo, entro dieci (10) giorni lavorativi, dalla data di ricevimento della dichiarazione di possesso/detenzione dei locali ai fini TARI o TARIP, trasmessa dai Comuni (GTRU), entro cinque (5) giorni lavorativi via PEC o altro sistema telematico equivalente. L'utilizzo dei contenitori è attuato con funzione di protezione dei rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e impedire le esalazioni moleste. Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all'uso, il Gestore del servizio provvederà alla sua sostituzione previa richiesta e restituzione del contenitore da parte dell'utenza.
2. Tutti i contenitori sono forniti all'utenza in comodato d'uso e da questa devono essere tenuti secondo le regole del "buon padre di famiglia". In particolare non devono essere manomessi o imbrattati con adesivi e scritte.
3. Non viene effettuato il servizio con contenitori di proprietà dell'utenza o diversi da quelli assegnati dal Gestore del servizio.
4. Nel caso di furto il Gestore del servizio (GRT) procede alla riconsegna del contenitore su presentazione, da parte dell'utenza, di dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'avvenuta sottrazione del contenitore fino alla capacità di 360 litri; nel caso di furto di contenitori di dimensione maggiore dovrà essere presentata copia di regolare denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza.
5. I contenitori sono costruiti con materiali facilmente lavabili e disinfettabili. Detti contenitori hanno un volume tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, fra il flusso di ciascun ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta.
6. I contenitori consegnati all'utenza devono essere collocati all'interno di aree private o di pertinenza o comunque in aree non ad uso pubblico. A fronte di comprovati impedimenti logistici o legali, accertati dal Comune di concerto

con il Gestore del servizio, i contenitori possono essere collocati su suolo pubblico o su aree private comunque soggette ad uso pubblico previa autorizzazione da parte del Comune. In tal caso i contenitori sono dotati di indicazione riportante i numeri civici delle utenze di riferimento e di serrature apribili con chiave fornita dal Gestore del servizio per impedire il conferimento di terzi.

Rientrano tra gli impedimenti logistici (elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- la presenza di gradini (es. cortile accessibile solo tramite rampa di scale);
- la presenza di rampe ripide;
- l'insufficienza di spazio (es. cortile ridotto da box auto).

Rientrano tra gli impedimenti legali (elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- in caso di utenze plurime, qualora l'area idonea alla posa di cassonetti sia di proprietà esclusiva di un singolo condominio e/o di un terzo (salvo vi sia autorizzazione scritta);
- in caso di utenze plurime, qualora l'area idonea alla posa di cassonetti sia gravata da servitù a favore di un terzo il quale non permetta l'esercizio della servitù (salvo vi sia autorizzazione scritta).

Per il posizionamento dei contenitori su aree private o di pertinenza o comunque in aree non ad uso pubblico e su suolo pubblico o su aree private comunque soggette ad uso pubblico si devono essere rispettate le regole di posizionamento di cui all'art. 17.

In ogni caso l'autorizzazione al posizionamento su suolo pubblico o su aree private comunque soggette a uso pubblico non può essere concessa in riferimento ai contenitori singoli di rifiuti richiesti ai sensi dell'art. 16 comma 3.

7. I contenitori, al momento della cessazione della conduzione od occupazione dei locali da parte dell'utenza, saranno, in conformità alle disposizioni stabilite dal Gestore del servizio, che terranno conto delle dimensioni dei contenitori stessi:
 - ritirati a cura del Gestore del servizio (GRT) presso l'utenza,
 - riconsegnati dall'utente al Gestore del servizio (GRT).
8. Gli utenti sono tenuti a sottoscrivere la modulistica, predisposta dal Gestore del servizio (GRT), relativa alle operazioni di ritiro, consegna o modifica della dotazione di contenitori, effettuate ai sensi del presente articolo e dell'art. 16. La modifica della dotazione dei contenitori dovrà essere effettuata rispettando le medesime modalità e tempistiche di cui al comma 1.
9. In caso di rottura dei contenitori, la richiesta di riparazione può essere presentata dall'utenza al Gestore del servizio (GRT), secondo le modalità di cui al CAPO VI del presente regolamento.
10. La riparazione (o sostituzione) dei contenitori deve essere effettuata dal Gestore del servizio (GRT) entro dieci (10) giorni lavorativi dalla richiesta dell'utente.

Art. 16 – Criteri di assegnazione dei contenitori per la raccolta porta a porta dei rifiuti urbani

1. I contenitori sono assegnati dal Gestore del servizio per numero civico, in accordo ai criteri riportati all'Appendice II del presente regolamento e sono adeguati e proporzionati in volumetria:
 - a) per le utenze domestiche in funzione del numero totale degli occupanti l'utenza (singola o plurima), della frequenza del servizio di raccolta;
 - b) per le utenze non domestiche in funzione del numero e dei coefficienti di produzione dei rifiuti (kg/mq/anno), della frequenza del servizio di raccolta e delle esigenze delle utenze stesse.
2. La volumetria da assegnare all'utenza domestica (singola o plurima) o all'utenza non domestica dovrà soddisfare i via prioritaria i seguenti criteri:
 - a) il minor numero possibile di contenitori assegnati all'utenza in funzione delle frequenze di raccolta, il cui standard è riportato nelle schede di definizione tecnico – economica allegate al Contratto di Servizio;
 - b) incoraggiare l'esposizione dei contenitori da parte delle utenze solo a capienza esaurita;
 - c) mantenere separati i conferimenti delle utenze domestiche da quelli delle utenze non domestiche, attraverso la separazione dei contenitori destinati alle utenze domestiche e non domestiche o comunque con sistemi che ne rendano distinguibili i conferimenti.
3. In deroga alle precedenti disposizioni, il Gestore del servizio può fornire, a seguito di valutazione con il Comune, contenitori singoli, per la sola frazione dei rifiuti non recuperabili, alle singole unità abitative di un'utenza plurima, composta da un massimo di cinque utenze. Viene comunque fatta salva la possibilità da parte del Gestore del servizio di verificare la possibilità di esecuzione del servizio.
4. Le utenze domestiche singole che occupano unità immobiliari in via discontinuativa e/o occasionale (cd seconde case) impossibilitate ad esporre i contenitori assegnati ai sensi del presente articolo, possono presentare al Gestore del servizio e per conoscenza al Comune di riferimento rinuncia motivata alla fornitura del contenitore. In tal caso l'utenza domestica rinunciataria avrà diritto ad un servizio alternativo svolto dal Gestore del servizio e concordato con il C.A.V..
5. Nel caso in cui i contenitori, assegnati con i criteri di cui sopra, risultassero insufficienti in volumetria, fatto salvo quanto indicato al comma 5 dell'art. 20 del presente regolamento, l'utenza dovrà inoltrare richiesta scritta al Gestore del Servizi che provvederà:

- a) per i rifiuti differenziati di carta, plastica, organico e vetro alla consegna di contenitori con volumetrie adeguate alla produzione dell'utenza,
 - b) per il rifiuto secco non recuperabile:
 - ad effettuare i sopralluoghi necessari per verificare la qualità del rifiuto prodotto con apposita documentazione fotografica e relazione di valutazione da trasmettersi all'utenza richiedente,
 - all'adeguamento della volumetria dei contenitori solo nel caso in cui le verifiche di cui sopra abbiano dato esito positivo.
6. I contenitori per la raccolta del rifiuto secco non recuperabile sono dotati di un transponder al fine di poter registrare il numero di svuotamenti effettuati per ciascun contenitore, condizione necessaria per l'applicazione di sistemi di tributo puntuale o tariffa puntuale.

Art. 17 – Posizionamento dei contenitori per la raccolta domiciliare dei rifiuti urbani

1. Ai sensi della Circolare della Presidente della Giunta Regionale 25.07.2005 n. 3/AMB/SAN (pubblicata sul B.U.R. n. 30 del 28.07.2005) devono essere rispettate le seguenti regole di posizionamento:
- a) *Posizionamento dei contenitori su aree private*
I contenitori devono essere posizionati in aree pertinenziali private, esterne ai fabbricati, su una superficie piana, pavimentata ed appositamente delimitata tramite segnaletica orizzontale, al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e la pulizia dell'area interessata. Il posizionamento dei contenitori non deve costituire intralcio o ostacolo al passaggio nelle pertinenze dei fabbricati, al normale accesso al suolo pubblico o ad altre aree private. I contenitori della frazione secca non recuperabile e della frazione umida non possono essere posizionati a ridosso di muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a livello di piano terra e/o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi di civili abitazioni e/o di attività produttive. Nei casi in cui, sulla base di apposita valutazione dell'Amministrazione Comunale e del Gestore del servizio, risulti impossibile il rispetto dei succitati criteri i medesimi possono essere posizionati su suolo pubblico, riservando il loro utilizzo esclusivamente alle utenze a cui sono espressamente dedicati. Anche i contenitori collocati su aree private potranno essere dotati di serrature dietro richiesta dell'utenza interessata al Gestore del servizio e con spesa di fornitura e installazione delle stesse a carico dell'utenza richiedente.
 - b) *Posizionamento dei contenitori su aree pubbliche o su aree private comunque soggette ad uso pubblico*
I contenitori devono essere posizionati su superfici piane, pavimentate e appositamente delimitate tramite segnaletica orizzontale, al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e la pulizia dell'area interessata. Il posizionamento dei contenitori, adeguatamente muniti di apposita segnaletica stradale catarifrangente, non deve costituire pericolo o intralcio alla circolazione veicolare e pedonale. I contenitori della frazione secca non recuperabile e della frazione umida non possono essere collocati a ridosso di muri perimetrali di edifici sui quali si aprono ingressi, porte, finestre e balconi.

Art. 18 – Esposizione dei contenitori per la raccolta

1. Il servizio di raccolta porta a porta "integrato" con lo stradale o "integrale" è svolto nei giorni riportati nei calendari di cui all'art. 7 comma 4 del presente regolamento.
2. I contenitori sono esposti a cura dell'utenza sulla pubblica via solo a capienza esaurita la sera prima del giorno di raccolta non prima delle ore 19:00 o comunque non oltre l'orario di inizio del turno di raccolta.
3. I contenitori sono esposti al di fuori di ingressi e recinzioni e comunque lungo il percorso di raccolta individuato. La raccolta viene effettuata al limite del confine di proprietà dell'utente, o presso punti individuati dal Gestore del servizio in accordo con il Comune dove l'utente colloca il contenitore.
4. I contenitori sono posti in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi e da garantire, compatibilmente con i vincoli architettonici ed in funzione della conformazione dei marciapiedi e delle carreggiate, l'accessibilità e la percorribilità dei marciapiedi da parte dei disabili fisici e sensoriali.
5. I contenitori dopo lo svuotamento, e comunque nella medesima giornata, sono riportati dall'utente entro il confine di proprietà, salvo i casi di contenitori autorizzati su suolo pubblico ai sensi dell'art. 14 comma 6 del presente regolamento.
6. In caso di contenitori per il rifiuto secco non recuperabile autorizzati su suolo pubblico, ai sensi dell'art. 14 comma 6 del presente regolamento, le utenze si impegnano a segnalare la non necessità di svuotare i contenitori mediante apposito sistema stabilito dal C.A.V. e dal Gestore del servizio.
7. Il servizio di raccolta è effettuato mediante passaggio su aree pubbliche o private ad uso pubblico. Il Gestore del servizio può accedere, per motivate esigenze su aree e/o strade private solo previa autorizzazione scritta dei proprietari o degli aventi diritto; in questo caso le aree e/o strade private devono garantire la possibilità di manovra dei mezzi di raccolta. Tale servizio comporta l'addebito di costi aggiuntivi a carico dell'utenza proporzionati alla

modalità di esecuzione del servizio erogato. Il Gestore del servizio si riserva la facoltà di non effettuare il servizio di movimentazione interna qualora non sussistano le condizioni di sicurezza per il personale.

8. Qualora, durante il servizio di raccolta, il Gestore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme contenute nel presente articolo, dovrà procedere comunicando tali difformità all'utenza e per conoscenza al Comune di riferimento.
9. Qualora il Gestore del servizio (GRT) non esegua il ritiro dei rifiuti, l'utente segnala tempestivamente (entro e non oltre il giorno di raccolta) la mancata esecuzione del servizio, secondo le modalità di cui al CAPO VI del presente regolamento, al Gestore del servizio (GRT) che, effettuate le verifiche del caso, provvederà al recupero del disservizio, se la segnalazione è fondata. Il disservizio dovrà essere comunque recuperato dal Gestore del servizio nella giornata ferialle successiva alla segnalazione pervenuta, salvo cause di forza maggiore (scioperi, neve, interruzione della viabilità etc).

Art. 19 – Lavaggio dei contenitori

1. Il lavaggio dei contenitori per la raccolta differenziata domiciliare è eseguito a cura dell'utenza.
2. Il servizio di lavaggio dei contenitori per la raccolta differenziata domiciliare può essere eseguito dal Gestore del servizio previa richiesta scritta delle utenze interessate. Tale servizio comporta l'addebito di costi aggiuntivi a carico dell'utenza richiedente.
3. Per i contenitori adibiti alla raccolta differenziata stradale o interrati è previsto il lavaggio da parte del Gestore del servizio con frequenza definita nel Contratto di servizio.

Art. 20 – Raccolta della frazione secca non recuperabile

1. La frazione secca non recuperabile non deve essere mai miscelata con i seguenti rifiuti:
 - a) rifiuti urbani per i quali è stato istituito il servizio di raccolta differenziata;
 - b) rifiuti speciali;
 - c) rifiuti urbani pericolosi;
 - d) rifiuti elencati nell'art. 185 del D.Lgs. 152/06.
2. Il servizio di raccolta della frazione secca non recuperabile, è svolto:
 - a) con contenitori domiciliari assegnati a utenze domestiche e non domestiche dei Comuni ove tale modalità è prevista nel Contratto di servizio (raccolta porta a porta);
 - b) con contenitori stradali di prossimità o seminterrati/interrati associati a utenze domestiche e non domestiche dei Comuni ove tale modalità è prevista nel Contratto di servizio.
3. Il servizio di raccolta porta a porta della frazione secca non recuperabile è svolto con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta avviene con la periodicità indicata nei calendari di raccolta di cui all'art. 7 comma 4 mediante appositi contenitori di colore grigio con coperchio grigio;
 - b) il contenitore è dotato di apposito dispositivo (transponder) per il riconoscimento automatico che consente al Gestore del servizio di raccogliere i dati inerenti il numero di svuotamenti, il codice del transponder, la data e l'ora di esecuzione del servizio, ecc. e di adesivo esterno identificativo contenente il codice univoco del contenitore;
 - c) il mezzo di raccolta è dotato di dispositivo che segnala l'eventuale errore nella lettura del transponder; in tale situazione l'operatore deve poter eseguire un data-entry manuale di inserimento del codice univoco del contenitore di cui alla lettera b);
 - d) l'utente introduce i rifiuti in sacchetti di plastica ben chiusi e successivamente introduce i sacchetti nel contenitore;
 - e) l'utente prima dell'introduzione dei rifiuti nel contenitore, è tenuto a proteggere opportunamente oggetti taglienti o acuminati o comunque in grado di ferire gli addetti del servizio di raccolta nonché di danneggiare i contenitori medesimi;
 - f) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso.
4. Qualora il contenitore risulti pieno con il coperchio aperto o con sacchi disposti al di sopra o a terra (anche con coperchio chiuso) verranno conteggiati tanti svuotamenti supplementari quanti ne saranno necessari per garantire la pulizia.
5. A seguito di specifica richiesta, su modulistica predisposta dal Comune, le utenze domestiche con bambini al di sotto dei tre anni o con uno o più componenti affetti da patologia cronica certificata dall'ASL, che utilizzano PAD, possono usufruire, limitatamente al periodo di sussistenza di tale condizione, di un contenitore aggiuntivo con volumetria 120 litri, ove conferire esclusivamente tali rifiuti. Il conferimento in tali contenitori di rifiuti diversi da PAD comporta l'applicazione delle sanzioni previste al capo IV del presente regolamento.
6. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori per il rifiuto non recuperabile, fatto salvo il mantenimento di idonee condizioni igienico sanitarie.

7. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, il Gestore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme contenute nei precedenti articoli nel conferimento del rifiuto non recuperabile, l'operatore potrà usare l'adesivo di segnalazione "errato conferimento" di cui all'art. 13 commi 5, 6 e 7.
8. Il servizio di raccolta della frazione secca non recuperabile con contenitori stradali di prossimità o seminterrati/interrati è svolto con le modalità previste all'art. 14 del presente regolamento. Il materiale è introdotto nei contenitori stradali di prossimità o seminterrati/interrati secondo le indicazioni di cui al comma 3 lettere d), e) e f) del presente articolo.

Art. 21 – Raccolta della frazione organica

1. La frazione organica è costituita dai rifiuti di cui all'art. 3 comma 2 lettera p).
2. Il servizio di raccolta della frazione organica è svolto:
 - a) con contenitori domiciliari assegnati a utenze domestiche e non domestiche dei Comuni ove tale modalità è prevista nel Contratto di servizio (raccolta porta a porta);
 - b) con contenitori stradali di prossimità o seminterrati/interrati associati a utenze domestiche e non domestiche dei Comuni ove tale modalità è prevista nel Contratto di servizio.
3. Il servizio di raccolta porta a porta della frazione organica è svolto con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta avviene con la periodicità indicata nei calendari di raccolta di cui all'art. 7 comma 4 mediante appositi contenitori di colore grigio con coperchio marrone;
 - b) a ciascuna utenza è assegnata in comodato d'uso dal Gestore del servizio una biopattumiera aerata da 10 litri e una fornitura annuale di sacchetti di carta da ritirarsi presso il Comune e/o il Gestore del servizio, in alternativa ai sacchetti di carta è ammesso l'utilizzo di sacchetti biocompostabili.
 - c) l'utente introduce i rifiuti in sacchetti di carta e/o compostabili e successivamente introduce i sacchetti nel contenitore;
 - d) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso.
4. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori per il rifiuto organico, fatto salvo il mantenimento di idonee condizioni igienico sanitarie.
5. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, il Gestore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme contenute nei precedenti articoli nel conferimento del rifiuto organico, l'operatore compilerà l'adesivo di segnalazione "errato conferimento" di cui all'art. 13 comma 5, 6 e 7.
6. Il servizio di raccolta della frazione organica con contenitori stradali di prossimità o seminterrati/interrati si attua con le modalità previste all'art. 14 del presente regolamento. Il materiale è introdotto nei contenitori stradali di prossimità o seminterrati/interrati secondo le indicazioni di cui al comma 3 lettere c), e d) del presente articolo.

Art. 22 – Raccolta della frazione recuperabile costituita da imballaggi in vetro

1. Riguarda la frazione recuperabile costituita da imballaggi in vetro di qualsiasi natura purché pulito.
2. Il servizio di raccolta della frazione recuperabile costituita da imballaggi in vetro è svolto:
 - a) con contenitori domiciliari assegnati a utenze domestiche e non domestiche dei Comuni ove tale modalità è prevista nel Contratto di servizio (raccolta porta a porta);
 - b) con contenitori di prossimità o seminterrati/interrati associati a utenze domestiche e non domestiche dei Comuni ove tale modalità è prevista nel Contratto di servizio;
 - c) con contenitori stradali nei Comuni ove tale modalità è prevista nel Contratto di servizio.
3. Il servizio di raccolta porta a porta della frazione recuperabile costituita da imballaggi in vetro è svolto con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta viene svolta con periodicità indicata nei calendari di raccolta di cui all'art. 7 comma 4 mediante appositi contenitori di colore grigio con coperchio blu;
 - b) tutto il materiale è introdotto sfuso e previa opportuna pulizia onde evitare l'imbrattamento del contenitore e per migliorare la qualità del rifiuto da recuperare;
 - c) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso.
4. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori per la raccolta della frazione recuperabile costituita da imballaggi in vetro.
5. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, il Gestore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme contenute nei precedenti articoli nel conferimento degli imballaggi in vetro, l'operatore potrà usare l'adesivo di segnalazione "errato conferimento" di cui all'art. 13 comma 5, 6 e 7.
6. Il servizio di raccolta con contenitori di prossimità o seminterrati/interrati della frazione recuperabile costituita da imballaggi in vetro si attua con le modalità previste all'art. 14 del presente regolamento. Il materiale è introdotto nei contenitori secondo le indicazioni di cui al comma 3 lettere b) e c) del presente articolo.

7. Il servizio di raccolta stradale della frazione recuperabile costituita da imballaggi in vetro si sviluppa mediante il conferimento diretto del materiale da parte delle utenze nei contenitori stradali. Il materiale è introdotto nei contenitori secondo le indicazioni di cui al comma 3 lettere b) e c) del presente articolo.
8. I contenitori stradali, di prossimità o seminterrati/interrati sono previsti per il conferimento esclusivo degli imballaggi in vetro. Oggetti in vetro di grandi dimensioni (damigiane, grandi contenitori in vetro, lastre ecc.) non vanno introdotti nei contenitori stradali, neanche se frantumati. Il conferimento di tali materiali deve avvenire in via diretta da parte delle utenze ai Centri di raccolta oppure attraverso la raccolta domiciliare degli ingombranti.

Art. 23 – Raccolta della frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica

1. Riguarda la frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica. In particolare tali materiali sono costituiti da imballaggi in plastica accuratamente puliti.
2. Il servizio di raccolta della frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica è svolto:
 - a) con contenitori domiciliari assegnati a utenze domestiche e non domestiche dei Comuni ove tale modalità è prevista nel Contratto di servizio (raccolta porta a porta);
 - b) con contenitori di prossimità o seminterrati/interrati associati a utenze domestiche e non domestiche dei Comuni ove tale modalità è prevista nel Contratto di servizio;
 - c) con contenitori stradali nei Comuni ove tale modalità è prevista nel Contratto di servizio.
3. Il servizio di raccolta porta a porta della frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica si sviluppa con le direttive seguenti:
 - a) la raccolta avviene con periodicità indicata nei calendari di raccolta di cui all'art. 7 comma 4 mediante appositi contenitori di colore grigio con coperchio giallo;
 - b) il materiale, confezionato in sacchi, è introdotto nel contenitore sfruttando il più possibile la volumetria a disposizione (ad esempio svuotando, schiacciando in orizzontale e rimettendo il tappo alle bottiglie affinché non riacquistino la forma originaria);
 - c) tutto il materiale è introdotto previa opportuna pulizia, ove necessario, onde evitare perdite di liquidi dai sacchi e migliorare la qualità del rifiuto da recuperare.
4. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori per la raccolta della frazione recuperabili costituita da imballaggi in plastica.
5. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, il Gestore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme contenute nei precedenti articoli nel conferimento degli imballaggi in plastica, l'operatore potrà usare l'adesivo di segnalazione "errato conferimento" di cui all'art. 13 comma 5, 6 e 7.
6. Il servizio di raccolta con contenitori di prossimità o seminterrati/interrati della frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica si attua con le modalità previste all'art. 14 del presente regolamento. Il materiale è introdotto nei contenitori secondo le indicazioni di cui al comma 3 lettere b) e c) del presente articolo.
7. Il servizio di raccolta stradale della frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica si sviluppa mediante il conferimento diretto del materiale da parte delle utenze nei contenitori stradali. Il materiale è introdotto nei contenitori secondo le indicazioni di cui al comma 3 lettere b) e c) del presente articolo.
8. I contenitori stradali, di prossimità o seminterrati/interrati sono previsti per il conferimento esclusivo degli imballaggi in plastica. Imballaggi in plastica di grandi dimensioni ovvero oggetti in plastica non costituenti imballaggio non vanno introdotti, neanche se spezzettati. Il conferimento di tali materiali deve avvenire in via diretta da parte delle utenze ai Centri di raccolta oppure attraverso la raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti.

Art. 24 – Raccolta della frazione recuperabile carta, cartone e poliaccoppiati tipo tetrapak

1. Riguarda la frazione recuperabile costituita da carta, cartone e poliaccoppiati tipo tetrapak.
2. Il servizio di raccolta della frazione recuperabile costituita da carta, cartone e poliaccoppiati tipo tetrapak è svolto:
 - a) con contenitori domiciliari assegnati a utenze domestiche e non domestiche dei Comuni ove tale modalità è prevista nel Contratto di servizio (raccolta porta a porta);
 - b) con contenitori di prossimità o seminterrati/interrati associati a utenze domestiche e non domestiche dei Comuni ove tale modalità è prevista nel Contratto di servizio;
 - c) con contenitori stradali nei Comuni ove tale modalità è prevista nel Contratto di servizio.
3. Il servizio di raccolta porta a porta della frazione recuperabile costituita da carta, cartone e poliaccoppiati tipo tetrapak è svolto con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta avviene con periodicità indicata nei calendari di raccolta di cui all'art. 7 comma 4 mediante appositi contenitori di colore grigio con coperchio bianco;
 - b) Il materiale è introdotto sfuso nel contenitore, sfruttando il più possibile la volumetria a disposizione, riducendo in pezzi il cartone ed evitando di appallottolare la carta;
 - c) L'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso.

4. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori per la raccolta della frazione recuperabile costituita da carta, cartone e poliaccoppiati tipo tetrapak.
5. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, il Gestore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme contenute nei precedenti articoli nel conferimento dei rifiuti in carta, cartone e tetrapak, l'operatore compilerà l'adesivo di segnalazione "errato conferimento" di cui all'art. 13 comma 5, 6 e 7.
6. Il servizio di raccolta con contenitori di prossimità o seminterrati/interrati della frazione recuperabile costituita da carta, cartone e poliaccoppiati tipo tetrapak si attua con le modalità previste all'art. 14 del presente regolamento. Il materiale è introdotto nei contenitori secondo le indicazioni di cui al comma 3 lettere b) e c) del presente articolo.
7. Il servizio di raccolta stradale della frazione recuperabile costituita da carta, cartone e poliaccoppiati tipo tetrapak si sviluppa mediante il conferimento diretto del materiale da parte delle utenze nei contenitori stradali. Il materiale è introdotto nei contenitori secondo le indicazioni di cui al comma 3 lettere b) e c) del presente articolo.
8. Il servizio di raccolta porta a porta della frazione recuperabile costituita dal cartone prodotto dalle utenze non domestiche è svolto, nei Comuni ove tale modalità è prevista nel contratto di servizio, con le seguenti modalità:
 - a) La raccolta avviene con periodicità indicata nei calendari di raccolta di cui all'art. 7 comma 4 e con modalità stabilite nel Contratto di servizio;
 - b) L'utente deposita il rifiuto in un punto concordato con il Gestore del servizio all'attivazione del servizio;
 - c) Il rifiuto viene piegato e ridotto in volume;
 - d) Insieme al cartone non può essere conferita carta;
 - e) Il materiale è conferito senza materiali o imballaggi di diversa natura.
9. Imballaggi di cartone di dimensioni e volume eccedente l'ordinario servizio di raccolta con contenitori di cui al presente articolo, sono conferiti in via diretta dalle utenze ai Centri di raccolta.

Art. 25 – Raccolta della frazione recuperabile costituita da sfalci e potature (cd verde)

1. Riguarda la frazione recuperabile costituita da sfalci dei prati, foglie, residui di potatura provenienti da aree verdi quali giardini e parchi, anche pubblici.
2. Il servizio di raccolta della frazione recuperabile costituita da sfalci e potature è svolto con le seguenti modalità:
 - a) con conferimento diretto dell'utenza ai Centri di raccolta o mediante cassoni scarrabili itineranti, per i Comuni ove tale modalità è prevista nel Contratto di servizio;
 - b) con raccolta domiciliare presso l'utenza, per i Comuni ove tale modalità è prevista nel Contratto di servizio (raccolta porta a porta).
3. Il servizio di raccolta porta a porta della frazione verde è svolto con le seguenti modalità:
 - a) il Gestore del servizio fornisce idonei contenitori di varia volumetria, previa richiesta scritta obbligatoria da parte dell'utenza;
 - b) la raccolta avviene con periodicità indicata dal Gestore del servizio;
 - c) in nessun caso il materiale può essere introdotto in sacchi di plastica nel contenitore;
 - d) il servizio comporta l'addebito di costi aggiuntivi.
4. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori per la raccolta della frazione recuperabile costituita da sfalci e potature.
5. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, il Gestore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme contenute nei precedenti articoli nel conferimento della frazione recuperabile costituita da sfalci e potature, l'operatore compilerà l'adesivo di segnalazione "errato conferimento" di cui all'art. 13 comma 5, 6 e 7.
6. Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta con scarrabili itineranti sono le seguenti:
 - a) Il servizio è effettuato nei luoghi stabiliti con i Comuni e il cassone scarrabile dovrà essere presidiato da personale del Gestore del servizio e del Comune che avranno il compito di verificare il corretto utilizzo del servizio stesso da parte delle utenze;
 - b) Le utenze a cui il servizio è destinato dovranno recarsi, previa richiesta al proprio Comune, nel giorno di raccolta e porre il materiale all'interno dei contenitori scarrabili all'uopo posizionati;
 - c) Il servizio ha le stesse limitazioni, in numero di conferimenti e/o in peso, attuate per il conferimento della frazione verde conferibile dalle utenze domestiche al centro di raccolta.

Art. 26 – Raccolta della frazione recuperabile costituita da prodotti tessili e indumenti

1. Il servizio consiste nella raccolta di rifiuti urbani, prodotti dalle utenze domestiche, costituiti da indumenti quali, a titolo di esempio:
 - a) prodotti tessili e capi di abbigliamento puliti;
 - b) calzature ancora utilizzabili e pulite;
 - c) accessori per l'abbigliamento puliti.
2. Il servizio di raccolta della frazione recuperabile costituita da prodotti tessili e indumenti è svolto con le seguenti modalità:

- a) con contenitori stradali di colore bianco dislocati sul territorio del Bacino, secondo le disposizioni contenute nel Contratto di servizio, o nei Centri di raccolta. L'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso. L'utente è tenuto a servirsi del contenitore disponibile più vicino e, qualora questo sia pieno, i rifiuti vanno conferiti in un altro contenitore;
 - b) con raccolta domiciliare presso l'utenza, per i Comuni ove tale modalità è prevista nel Contratto di servizio.
3. Il servizio di raccolta porta a porta della frazione recuperabile costituita da prodotti tessili e indumento è svolto con le seguenti modalità:
- a) l'utente prenota, mediante telefono o altra piattaforma messa a disposizione dal Gestore del servizio, il ritiro dei rifiuti specificandone la quantità;
 - b) l'utente dovrà esporre i rifiuti in sacchi trasparenti o in scatole chiuse;
 - c) la raccolta avviene con periodicità indicata nei calendari di raccolta di cui all'art. 7 comma 4.
4. Il servizio di raccolta con contenitori stradali è svolto normalmente nei giorni lavorativi con cadenza, modalità e orari determinati dal Gestore del servizio.

Art. 27 – Raccolta dei rifiuti costituiti da pile e batterie

1. Riguarda i rifiuti urbani costituiti da pile e batterie comprendono in particolare: pile a bottone, pile stilo, batterie per attrezzature elettroniche etc.
2. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani costituiti da pile e batterie, è svolto con le seguenti modalità:
 - a) La raccolta viene effettuata mediante appositi contenitori forniti dal Gestore del servizio posizionati su suolo pubblico (con criteri indicati nel Contratto di servizio), presso i Centri di raccolta o presso i rivenditori dei beni da cui derivano i rifiuti raccolti o dove vengono effettuati servizi a essi attinenti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, negozi, supermercati;
 - b) Il rifiuto viene introdotto dall'utente nel contenitore;
 - c) Non possono essere introdotti nel contenitore gli accumulatori al piombo che devono essere consegnati ai Centri di raccolta.
3. Il servizio di raccolta viene svolto, normalmente, nei giorni lavorativi con cadenza, modalità e orari determinati dal Gestore del servizio.
4. I contenitori vengono svuotati con una periodicità tale da consentire all'utente di collocare il rifiuto sempre all'interno dei medesimi contenitori.

Art. 28 – Raccolta dei rifiuti urbani costituiti da farmaci e medicine

1. Riguarda i rifiuti urbani costituiti da farmaci e medicinali comprendono in particolare: farmaci, fiale per iniezioni inutilizzate, disinfettanti etc.
2. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani costituiti da farmaci e medicinali, è svolto con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta viene effettuata mediante appositi contenitori forniti dal Gestore del servizio posizionati su suolo pubblico (con criteri indicati nel Contratto di servizio), presso i Centri di raccolta o presso i rivenditori dei beni da cui derivano i rifiuti raccolti o dove vengono effettuati servizi a essi attinenti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, farmacie, ambulatori medici;
 - b) Il rifiuto viene introdotto dall'utente nel contenitore, mentre l'imballaggio non imbrattato (pulito) è conferito in modo differenziato;
3. Il servizio di raccolta viene svolto, normalmente, nei giorni lavorativi con cadenza, modalità e orari determinati dal Gestore del servizio.
4. I contenitori vengono svuotati con una periodicità tale da consentire all'utente di collocare il rifiuto sempre all'interno dei medesimi contenitori.

Art. 29 – Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da materiali di impegno domestico

1. Riguarda i rifiuti urbani pericolosi costituiti da materiali di impiego domestico e comprendono in particolare:
 - a) Contenitori etichettati tossico, infiammabili e nocivi vuoti e/o contenenti residui di prodotto;
 - b) Oli esausti minerali;
 - c) Lampade a incandescenza e neon;
 - d) Accumulatori per auto e moto.
2. I rifiuti vanno conferiti negli appositi contenitori posizionati presso i Centri di raccolta.

Art. 30 – Raccolta degli oli e grassi vegetali e animali

1. Per gli oli e grassi vegetali ed animali è attiva una raccolta mediante contenitori stradali posizionati su suolo pubblico in aree individuate dai Comuni in collaborazione con il Gestore del servizio o con conferimento volontario ai Centri di raccolta.

2. Per utenze non domestiche con produzione specifica (es. ristoranti, pizzerie, trattorie, friggitorie ecc) può essere organizzato, dal Gestore del servizio, un servizio dedicato.
3. L'utente dovrà conferire il rifiuto all'interno di contenitori in plastica a perdere (es. bottiglie).

Art. 31 – Raccolta dei rifiuti ingombranti

1. I rifiuti ingombranti comprendono i beni durevoli di arredamento, di impiego domestico, di uso comune che, per peso e volume, non sono conferibili nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani domiciliari o stradali. In particolare sono costituiti da:
 - a) rifiuti della tipologia indicata agli articoli precedenti del presente regolamento che per dimensioni non possono essere posti nei contenitori forniti alle utenze;
 - b) altri beni durevoli;
 - c) mobilio.
2. Il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti è svolto mediante:
 - a) raccolta porta a porta presso l'utenza previa prenotazione al Gestore del servizio (GRT);
 - b) raccolta con scarrabili itineranti, per i Comuni ove tale modalità di servizio è prevista nel Contratto di servizio;
 - c) conferimento da parte dell'utenza ai Centri di raccolta.
3. I rifiuti ingombranti prodotti dalle utenze non domestiche di caratteristiche non "assimilabili" a quelli prodotti dalle utenze domestiche non sono rifiuti urbani e come tali non possono essere raccolti e conferiti al servizio pubblico.
4. Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta ingombranti porta a porta presso le utenze sono le seguenti:
 - a) il servizio è effettuato solo alle utenze domestiche, nei giorni indicati nel calendario di cui all'art. 7 comma 4;
 - b) Ciascun utente può conferire al massimo di n. 5 (cinque) pezzi a chiamata per una dimensione massima di 1 metro cubo e ha diritto ad un numero minimo di ritiro mensile per utenza;
 - c) l'utente dichiara preliminarmente al momento della prenotazione al Gestore del servizio (GRT) il nome ed il cognome, il codice fiscale, il codice utente e l'indirizzo dell'utenza presso cui si richiede il ritiro, il recapito di posta elettronica o telefonico al quale essere eventualmente ricontattato per l'effettuazione del servizio;
 - d) l'utente dichiara inoltre, al momento della prenotazione al Gestore del servizio (GRT) la tipologia ed il numero di rifiuti oggetto del ritiro e la volontà di non avviare tali rifiuti a riutilizzo o a preparazione per il riutilizzo;
 - e) il tempo massimo di ritiro dei rifiuti non può essere superiore a 15 (quindici) giorni lavorativi a fare data dalla chiusura delle prenotazioni da parte del Gestore del servizio (GRT).
 - f) Il giorno previsto per la raccolta, il materiale è posto dagli utenti all'esterno, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta rifiuti, in modo da evitare ogni intralcio al traffico veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione.
5. Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta con scarrabili itineranti sono le seguenti:
 - a) Il servizio è effettuato nei luoghi stabiliti con i Comuni e il cassone scarrabili dovrà essere presidiato da personale del Gestore del servizio e del Comune che avranno il compito di verificare il corretto utilizzo del servizio stesso da parte delle utenze e il rispetto del limite di cui al comma 5 lettera b);
 - b) Le utenze a cui il servizio è destinato dovranno recarsi, previa richiesta al proprio Comune, nel giorno di raccolta e porre il materiale all'interno dei contenitori scarrabili all'uopo posizionati.
6. Il servizio di raccolta porta a porta degli ingombranti e il servizio con scarrabili itineranti hanno le stesse limitazioni, in numero di conferimenti e/o in peso, attuate per il conferimento al centro di raccolta.

Art. 32 – Raccolta dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (cd R.A.E.E.)

1. I R.A.E.E. sono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi e i materiali di consumo.
4. Il servizio di raccolta dei R.A.E.E. è svolto mediante:
 - a) raccolta porta a porta presso l'utenza, ove tale modalità di servizio è prevista nel Contratto di servizio, previa chiamata telefonica al Gestore del servizio o su apposita piattaforma dedicata del Gestore del servizio;
 - b) conferimento da parte dell'utenza ai Centri di raccolta.
5. Per il servizio di raccolta R.A.E.E. a chiamata su richiesta delle utenze valgono le stesse condizioni di cui al comma 4 dell'art. 31 del presente regolamento.
6. Ai sensi del D.Lgs. 49/2014 e del D.M. 65/2010, i distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (attività commerciali che vendono materiale elettronico quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, frigoriferi, lavatrici, computer, etc) assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata a un nucleo domestico, il ritiro gratuito (1 contro 1) dell'apparecchiatura usata, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita.
7. Ai sensi del D.Lgs. 49/2014 e del D.M. 121/2016, le utenze possono conferire i piccoli apparecchi elettronici domestici (P.A.E.D.) presso i distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche senza obbligo di acquisto di AEE equivalente (1 contro 0).

Art. 33 – Raccolta toner e cartucce stampanti

1. Per toner e le cartucce stampanti è attiva una raccolta mediante contenitori posizionati in aree e/o edifici individuati dai Comuni o con conferimento volontario ai Centri di raccolta.
2. Per utenze non domestiche con produzione specifica (es. studi professionali, assicurazioni, banche, istituti scolastici, ecc.) può essere organizzato un servizio dedicato da parte del Gestore del servizio.
3. L'utente dovrà conferire i toner e le cartucce stampanti

Art. 34 – Raccolta PAD

1. Il Gestore del servizio, fatto salvo quanto indicato all'art. 20 comma 5, può istituire un apposito servizio di raccolta per particolari tipologie di rifiuto secco non recuperabile quali i materiali PAD con le seguenti modalità:
 - a) Raccolta stradale mediante posizionamento di appositi contenitori da 1.100 litri dotati di chiave;
 - b) Raccolta mediante contenitori da 1.100 litri presso il Centro di raccolta;
 - c) Mediante raccolta porta a porta.
2. I rifiuti devono essere conferiti all'interno dei contenitori dall'utenza in sacchetti ben chiusi.
3. In nessun caso i rifiuti devono essere conferiti a terra, anche se in prossimità del contenitore.
4. All'interno del contenitore devono essere conferiti solo rifiuti costituiti materiali PAD e non rifiuto secco residuale.

Art. 35 – Eco-mobile

1. Nei Comuni e/o aree distanti dai Centri di raccolta, può essere istituita una raccolta itinerante con mezzo mobile autorizzato (cd eco-mobile) opportunamente attrezzato per la raccolta di rifiuti urbani pericolosi costituiti da materiali di impiego domestico.
2. Il servizio è rivolto alle utenze domestiche del Comune in cui l'eco-mobile staziona e potranno conferire i seguenti rifiuti:
 - a) lampade ad incandescenza e neon;
 - b) pile e farmaci;
 - c) batterie;
 - d) oli e grassi vegetali e animali;
 - e) toner e cartucce stampanti.
3. Il Gestore del servizio, qualora il servizio sia attivato, dovrà comunicare agli utenti, nelle forme più idonee, l'itinerario, le date e gli orari di sosta dell'eco-mobile.

Art. 36 – Pesatura dei rifiuti

1. Il Gestore del servizio provvedere alla pesatura dei rifiuti urbani prima del loro avvio a recupero e/o smaltimento.
2. La ripartizione dei dati di pesatura dei rifiuti urbani sui Comuni del bacino avviene secondo criteri empirici basati sulle volumetrie dei contenitori installati e sulla registrazione dei conferimenti nei Comuni con raccolte puntuali.
3. Il Gestore del servizio mette a disposizione del C.A.V. in qualunque momento i dati relativi alla pesatura dei rifiuti urbani.

Art. 37 – Gestione dei rifiuti sanitari

1. I rifiuti di cui all'art 9 comma 1 dalla lettera a) alla lettera g) compresa, sono collocati negli appositi contenitori per rifiuti urbani con le modalità di cui al Titolo II del presente regolamento;
2. I rifiuti sanitari di cui all'art. 9 comma 1 lettera h), qualora sussistano le condizioni indicate nel medesimo comma, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.P.R. 15.07.2003 n. 254, sono raccolti e trasportati con il codice CER 20 03 01, utilizzando appositi imballaggi a perdere, anche flessibili, di colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani e per gli altri rifiuti sanitari assimilati, recanti, ben visibile, l'indicazione indelebile «Rifiuti sanitari sterilizzati» alla quale deve essere aggiunta la data della sterilizzazione.
3. Le operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari sterilizzati sono sottoposte al regime giuridico ed alle norme tecniche che disciplinano la gestione dei rifiuti urbani. Nel caso in cui lo smaltimento avvenga fuori dell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) di cui all'art. 200 del D.Lgs. 152/06 presso impianti di incenerimento di rifiuti urbani o discariche di rifiuti non pericolosi, tali rifiuti devono essere raccolti e trasportati separatamente dai rifiuti urbani.
4. I rifiuti sanitari sterilizzati:
 - a) possono essere avviati in impianti di produzione di Combustibile da Rifiuti (CDR) o direttamente utilizzati come mezzo per produrre energia.
 - b) nel rispetto delle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 19 novembre 1997, n. 503, e successive modificazioni, possono essere smaltiti in impianti di incenerimento di rifiuti urbani o in impianti di incenerimento di rifiuti speciali alle stesse condizioni economiche adottate per i rifiuti urbani;

- c) qualora nella Regione Piemonte non siano presenti, in numero adeguato al fabbisogno, né impianti di produzione di CDR, né impianti che utilizzano i rifiuti sanitari sterilizzati come mezzo per produrre energia, né impianti di termodistruzione, previa autorizzazione del Presidente della Regione, possono essere sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani e alle norme tecniche che disciplinano lo smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi; l'autorizzazione del presidente della Regione ha validità temporanea sino alla realizzazione di un numero di impianti di trattamento termico adeguato al fabbisogno regionale.

Art. 38 – Gestione dei rifiuti cimiteriali

1. I rifiuti di cui all'art 10 comma 1 lettera a), sono collocati negli appositi contenitori per rifiuti urbani sistemati in aree preferibilmente poste all'interno del cimitero con le modalità di cui al Titolo II del presente regolamento.
2. I rifiuti cimiteriali di cui all'art 10 lettere b) e c), viste le caratteristiche di pericolosità igienico – sanitarie dei materiali stessi, sono raccolti separatamente e con le precauzioni indicate nei seguenti commi;
3. Le operazioni preliminari all'avvio ad impianti di discarica autorizzati sono quelle di seguito riportate:
 - a) dopo la fase di riesumazione, il rifiuto deve essere disinfettato con idoneo prodotto; tale operazione deve essere eseguita in apposito contenitore a perdere flessibile a perfetta tenuta stagna, di colore distinguibile da quelli utilizzati per le altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recante la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni";
 - b) i rifiuti possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui alla precedente lettera a);
 - c) i rifiuti devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 208 e 210 del D.Lgs. 152/2006, per lo smaltimento dei rifiuti urbani;
 - d) la gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse;
 - e) nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti costituiti da assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura e avanzi di indumenti, imbottiture e similari, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile;
 - f) ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 254/2003 al responsabile della struttura del cimitero comunale è attribuito il compito di sovrintendere all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo;

Art. 39 – Autotrattamento domestico della frazione organica e della frazione verde

1. Il corretto autotrattamento domestico della frazione organica e dei rifiuti vegetali mediante la pratica del compostaggio domestico (autocompostaggio) o del compostaggio di comunità o del compostaggio di prossimità è consentito e favorito, anche attraverso la riduzione della TARI e l'attivazione di opportune attività di informazione e controllo;
2. Ogni utente interessato al compostaggio domestico esegue tale operazione solo ed esclusivamente sulla frazione organica e dei rifiuti vegetali prodotti esclusivamente dalla sua utenza. La pratica del compostaggio domestico dovrà essere attuata nelle aree scoperte di pertinenza dell'utenza o direttamente nelle aree scoperte di pertinenza dell'utenza o direttamente attigue alle stesse.
3. Il compostaggio domestico ai fini della riduzione della TARI è attuato:
 - a) con l'utilizzo di adeguata metodologia (cumulo, concimaia, compostiera etc.); non sono considerate pratiche di compostaggio le metodologie che prevedono lo spargimento diretto nel terreno del rifiuto organico o l'utilizzo del rifiuto organico come alimento per animali;
 - b) con processo controllato;
 - c) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione organica e rifiuti vegetali);
 - d) nel rispetto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo ad emissioni di cattivi odori.
4. La pratica del compostaggio domestico, ai fini della riduzione della TARI, presso le utenze può avvenire solo se le medesime utenze sono in grado di garantire anche l'utilizzo finale del prodotto risultante.
5. Non possono essere comunque in alcun nodo accettate metodologie di trattamento della frazione organica e dei rifiuti vegetali che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico – sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
1. La collocazione della struttura di compostaggio è scelta il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine delle proprietà.
2. Durante la gestione della struttura di compostaggio si curano i seguenti aspetti:
 - a) provvedere a una corretta miscelazione dei materiali da trattare;
 - b) assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;

- c) seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.
3. Gli utenti, ai fini della riduzione della TARI, devono iscriversi all'Albo dei compostatori, tenuto dal Comune, e restituire i contenitori assegnati per la raccolta domiciliare della frazione organica al Gestore del servizio.
 4. Gli utenti riceveranno dal Gestore del servizio (GRT) la compostiera secondo le modalità e le tempistiche riportate all'art. 15 comma 1.
 5. Il compostaggio di comunità, ai fini della riduzione della TARI, è attuato in conformità alle specifiche disposizioni emanate con Decreto Ministero Ambiente del 29.12.2016 n. 266.
 6. Il compostaggio di prossimità, ai fini della riduzione della TARI, è attuato in conformità alle disposizioni di cui all'art. 214, comma 7 bis del D.Lgs. 152/06;
 7. Gli utenti che effettuano il compostaggio domestico, di comunità e di prossimità iscritti all'Albo dei compostatori e saranno oggetto di controlli periodici volti a verificare il corretto esercizio ed il rispetto delle modalità e delle norme previste per tali attività. I controlli saranno svolti mediante apposito sopralluogo, da parte del Comune o dal Gestore del servizio, previa telefonata per concordare data e ora dello stesso. In caso di impossibilità di contattare telefonicamente l'utente, sarà inviato, tramite raccomandata A.R., un apposito avviso con l'indicazione di contattare telefonicamente il Comune o il Gestore del servizio entro una determinata data.
 8. Qualora in sede di controllo, si accerti che gli utenti iscritti all'Albo dei compostatori non effettuano la raccolta separata degli scarti organici da destinare al compostaggio oppure l'utente rifiuti di sottoporsi al controllo oppure, oltre tre (3) appuntamenti concordati, non sia stato possibile procedere al controllo sull'attività di compostaggio, l'utente sarà espunto dall'Albo, con decorrenza dalla data del sopralluogo o, in caso di rifiuto, dalla data del rifiuto (espresso sia in forma verbale che scritta), o, in caso di mancato sopralluogo dopo tre (3) appuntamenti concordati, dalla data prefissata del primo appuntamento. L'utente sarà espunto dall'Albo anche qualora non ricontatti telefonicamente il Comune entro la scadenza indicata dalla raccomandata A.R. di cui al comma precedente, con decorrenza dalla medesima data.
 9. In caso di revoca dell'iscrizione all'Albo dei compostatori, l'utente potrà presentare una nuova domanda non prima di due (2) anni dalla data di revoca, comunicata all'utente tramite PEC o raccomandata A.R.
 10. Qualora in sede di controllo, emerga che l'attività di compostaggio è effettuata in modo difforme dalle normative previste, all'utente saranno impartite le opportune prescrizioni. Qualora l'utente non si adegui, lo stesso sarà espunto dall'Albo, con decorrenza dalla data dell'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni.
 11. Il Comune, in accordo con il C.A.V. e il Gestore del servizio, può prevedere, per l'intero territorio comunale o per specifiche parti dello stesso, l'obbligatorietà, da parte di tutte le utenze ivi presenti, di effettuare l'attività di compostaggio domestico, compostaggio di comunità o di prossimità. Tali utenze, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge che regolano il compostaggio di comunità e di prossimità, saranno iscritte di diritto all'Albo dei compostatori, senza necessità di presentare apposita domanda.

TITOLO III – SERVIZI AL TERRITORIO

Art. 40 – Rifiuti abbandonati sul territorio

1. Ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 152/06 la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati su suolo pubblico è a carico del responsabile, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli art. 255 e 256 del D.Lgs. 152/06.
2. In mancanza dell'individuazione del responsabile, i rifiuti di cui al comma 1 sono di norma raccolti e avviati alle successive fasi di smaltimento a cura del Gestore del servizio.
3. La rimozione dei rifiuti abbandonati vicino ai contenitori per la raccolta porta a porta che stazionano su area pubblica o soggetta a uso pubblico è svolta a cura del Gestore del servizio con onere a carico dei soggetti cui i contenitori sono dati in dotazione; sono esclusi da tale previsione quei contenitori la cui collocazione permanente su suolo pubblico o privato a uso pubblico è stata autorizzata ai sensi dell'art. 15 comma 6. È fatto salvo quanto previsto all'art. 20 comma 4.
4. Sono esclusi dal servizio i rifiuti derivanti dalla pulizia delle acque dei fiumi e canali, la cui raccolta e smaltimento sono a carico degli Enti competenti alla gestione dei corsi d'acqua e dei canali medesimi.

Art. 41 – Spazzamento manuale e meccanizzato

1. Il servizio di spazzamento manuale e meccanizzato è svolto, nei soli Comuni dove tale servizio è previsto nel Contratto di servizio, su strade ed aree pubbliche, o soggette a uso pubblico, in funzione delle caratteristiche, del traffico e della relativa destinazione.
2. Le aree spazzate, le relative frequenze di spazzamento e i livelli qualitativi da raggiungere, sono individuati, dal Gestore del servizio, in accordo con i Comuni, e sono indicate nel Contratto di servizio.
3. Nell'effettuazione dello spazzamento delle superfici gli operatori usano tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditorie stradali.

4. I mezzi meccanici utilizzati sono dotati di accorgimenti tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da evitare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.
5. Le operazioni di spazzamento manuale e meccanizzato delle varie zone sono svolte preferibilmente nelle fasce orarie in cui il traffico pedonale e veicolare è ridotto.
6. I Comuni, oltre ai servizi di spazzamento manuale e meccanizzato di cui ai commi seguenti, possono richiedere al Gestore del servizio, previa offerta economica, lo spazzamento di ulteriori aree o lo svolgimento dei servizi in altri periodi dell'anno non programmati.

Art. 42 – Cestini stradali

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, si possono installare, a cura dei Comuni o del Gestore del servizio, dei cestini stradali per rifiuti, prodotti dai passanti, di piccole dimensioni.
2. Le modalità di esecuzione dello svuotamento e della pulizia dei cestini stradali, la frequenza del servizio e le aree servite sono stabilite, in accordo con i Comuni, nel Contratto di servizio.
3. Qualora i Comuni procedano all'installazione di cestini stradali sono tenuti a comunicarne la posizione al Gestore del servizio affinché il Gestore del servizio stesso provveda a programmare lo svuotamento.

Art. 43 – Pulizia delle aree mercatali

1. Le attività di gestione dei rifiuti urbani nei mercati devono assicurare forme di conferimento e raccolta che consentano il più elevato grado di raccolta differenziata.
2. I concessionari e gli occupanti di posti vendita nei mercati, organizzati su aree pubbliche o ad uso pubblico, depongono i rifiuti prodotti durante l'esercizio della loro attività, man mano che si producono, secondo le modalità concordate tra il Gestore del servizio ed i Comuni ed indicate nel Contratto di servizio.
3. Al termine delle attività di vendita, i concessionari e gli occupanti di posti vendita nei mercati devono accuratamente spazzare l'area in concessione e lo spazio circostante, conferendo i rifiuti generati secondo le modalità di cui al comma 2, sgomberando l'area da attrezzature e veicoli entro i termini stabiliti negli appositi Regolamenti Comunali al fine di consentire al Gestore del servizio l'esecuzione delle attività di pulizia finale e igienizzazione delle aree.
4. Al termine delle attività di spazzamento e pulizia di cui al comma 3, i Comuni o il Gestore del servizio provvederanno comunque all'igienizzazione delle aree mercatali destinate alla vendita di prodotti alimentari.
5. Gli stessi obblighi valgono per mercati e fiere occasionali, autorizzate e comunicate dai Comuni al Gestore del servizio. Le modalità di esecuzione del servizio saranno comunicate dal Gestore del servizio ai diretti interessati.

Art. 44 – Imbrattamento di aree pubbliche

1. Chi effettua operazioni e/o attività che possono comportare l'imbrattamento di aree pubbliche, o ad uso pubblico, è tenuto a mantenere le stesse, a propria cura e spese, costantemente pulite e, in ogni caso, a non abbandonarvi rifiuti di alcun genere; il conferimento dei rifiuti al servizio pubblico deve avvenire secondo le modalità previste dal presente regolamento.
2. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade o aree pubbliche, o ad uso pubblico, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino il suolo con le loro deiezioni; a tal fine i conduttori degli animali sono tenuti a circolare provvisti di paletta e sacchetti ed a rimuovere dal suolo ogni traccia delle deiezioni solide, riponendole in sacchetti chiusi nei cestini stradali.
3. Chi transita con veicoli adibiti al trasporto di merci e/o materiali lungo le strade deve assicurarsi di non disperdere materiali, polveri, olii, grassi, benzine o altri liquidi lungo il percorso e nell'eventualità che ciò accada intervenire prontamente per rimuoverli.
4. Chi transita con veicoli provenienti da luoghi fangosi deve attivare accorgimenti idonei ad evitare l'imbrattamento delle aree pubbliche e nell'eventualità che ciò accada procedere alla loro pulizia.

Art. 45 – Animali domestici e selvatici rinvenuti morti sul territorio

1. Gli animali domestici e selvatici rinvenuti morti su suolo pubblico o soggetto ad uso pubblico, ad esclusione degli animali da reddito di cui all'art. 185, comma 2, lettera c del D.Lgs. 152/06, vengono raccolti dal Gestore del servizio, secondo le modalità disciplinate dal Contratto di servizio, nel più breve tempo possibile per motivi igienici e sanitari, e avviate a smaltimento nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 46 – Obblighi e divieti degli utenti per la pulizia e l'igiene del suolo

1. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi o dei portici sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, in tutta la sua ampiezza sino alla zanella stradale, fatta salva la possibilità per il Gestore del servizio di intervenire per il ripristino della pulizia.

2. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, e i gestori di esercizi pubblici che somministrano beni al dettaglio per il consumo immediato, quali le gelaterie, le pizzerie da asporto, le edicole, le tabaccherie e simili, debbono mantenere costantemente pulite le aree occupate, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del Gestore del servizio. La gestione di tali rifiuti è a carico degli esercizi stessi che vi provvedono tramite l'utilizzo dei contenitori per la raccolta porta a porta forniti dal soggetto gestore.
3. I rifiuti provenienti dalle aree in questione sono raccolti e conferiti, a cura dei gestori di cui al comma 2 del presente articolo, con le modalità previste dal presente regolamento in funzione delle varie tipologie di rifiuto.
4. È vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.

Art. 47 – Manifestazioni pubbliche e spettacoli viaggianti

1. In caso di manifestazioni collettive di qualsiasi genere o di spettacoli viaggianti e luna park, ovvero in ogni altro evento autorizzato dal Comune competente per territorio, è fatto obbligo agli organizzatori, per tutta la durata delle manifestazioni stesse, di conferire i rifiuti prodotti in modo separato negli appositi contenitori che devono essere preventivamente richiesti al Gestore del servizio, in funzione delle varie tipologie di rifiuto.
2. Il servizio è espletato con le modalità individuate agli articoli di cui al CAPO II Gestione dei Rifiuti Urbani Titolo II Gestione Operativa del presente regolamento in funzione dell'ambito in cui è situato il Comune e in funzione della tipologia e della quantità di rifiuto che deve essere raccolto.
3. La frequenza di svuotamento è definita in accordo con gli organizzatori della manifestazione.

Art. 48 – Volantinaggio

1. È consentito esclusivamente il volantinaggio a mano. È vietato collocare, sui veicoli in sosta su suolo pubblico, volantini o simili.
2. È fatto obbligo a chiunque distribuisca o riceva volantini e simili di non abbandonarli su suolo pubblico.

Art. 49 – Manifestazioni volontarie di pulizia del territorio “Giornate Ecologiche”

1. Il Gestore del servizio in occasione di iniziative volontarie di pulizia del territorio organizzate dalle associazioni di volontariato o dagli stessi Comuni supporta gli organizzatori nel servizio di fornitura e ritiro attrezzature e smaltimento e/o avvio al recupero dei rifiuti raccolti dai partecipanti alle manifestazioni.
2. Le associazioni promotrici di tali manifestazioni o i Comuni dovranno comunicare al Gestore del servizio, con un preavviso di almeno 2 settimane, le informazioni necessarie per l'organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti (es. i giorni di svolgimento, le modalità, i tempi operativi dell'evento, le zone in cui si intende effettuare la pulizia, le tipologie di rifiuti che si ipotizza di raccogliere etc).

Art. 50 – Associazioni di volontariato

1. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Gestore del servizio si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
2. Le associazioni di volontariato che operano senza fine di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, previa stipula di convenzione con il Gestore del servizio. Le associazioni devono presentare apposita richiesta indicante:
 - a) le modalità di esecuzione della raccolta stessa;
 - b) le tipologie di materiali da raccogliere e la loro destinazione;
 - c) i mezzi utilizzati per garantire l'igiene e la sicurezza del lavoro da effettuare.
3. Le stesse possono altresì partecipare ad iniziative organizzate dai Comuni o dal Gestore del servizio e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale.
4. Non è consentito procedere all'attivazione della raccolta di rifiuti urbani, e delle singole frazioni che li compongono, da parte di soggetti diversi dal Gestore del servizio o da quelli convenzionati con il Gestore del servizio ai sensi del comma 2 del presente articolo.
5. Tutte le associazioni di volontariato convenzionate devono fornire al Gestore del servizio i dati relativi ai quantitativi di rifiuti raccolti nell'espletamento del servizio.

Art. 51 – Altri servizi di pulizia svolti dal Gestore del servizio

1. Il Gestore del servizio può svolgere i seguenti servizi aggiuntivi di igiene ambientale, previa richiesta dei Comuni interessati:
 - spurgo periodico di pozzetti e caditorie delle acque meteoriche di strade e aree pubbliche;

- lavaggio periodico di fontane, fontanelle, monumenti pubblici e simili;
- lavaggio periodico di vie, piazze e altre aree pubbliche pavimentate;
- lavaggio e rimozione degli escrementi di piccioni;
- manutenzione delle aree verdi comunali, diserbo e sfalcio periodico dei marciapiedi e delle banchine delle strade comunali. I prodotti utilizzabili chimici e/o biologici devono essere approvati dall'autorità sanitaria competente sul territorio, nelle percentuali prescritte, da usarsi esclusivamente in assenza o a debita distanza da siepi, arbusti ed alberate private e pubbliche. Il personale addetto deve essere abilitato all'espletamento di detto servizio. Eventuali erbe infestanti in eccesso dovranno essere asportate con decespugliatori;
- raccolta di siringhe abbandonate in aree pubbliche o private ad uso pubblico;
- pulizia delle aree cimiteriali;
- altri servizi concordati tra i Comuni e il Gestore del servizio medesimo.

Art. 52 – Pulizia delle aree private

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari. In particolare devono essere sottoposte a manutenzione le siepi e le alberature prospicienti sulle aree pubbliche nel rispetto delle norme contenute nel Codice Civile.
2. I terreni, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, devono essere conservati puliti a cura del proprietario o comunque di chi ne abbia la disponibilità, curandone con diligenza la manutenzione (compreso lo sfalcio dell'erba dai terreni incolti e l'asporto dei rifiuti abbandonati da terzi) ed il corretto stato di conservazione.

Art. 53 – Tutela igienico-sanitaria degli addetti al servizio

1. Per la tutela igienico-sanitaria degli addetti alle operazioni di gestione dei rifiuti si applicano le vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Gli addetti sono dotati di idonei indumenti e dei necessari dispositivi di protezione individuale, e sono sottoposti ai trattamenti e ai controlli sanitari previsti per legge.

CAPO III – CENTRI DI RACCOLTA

Art. 54 – Centri di raccolta

1. I Centri di Raccolta, ai sensi della vigente normativa, sono aree presidiate e dotate di appositi contenitori, divisi per tipologia, per il conferimento da parte degli utenti nel rispetto delle indicazioni fornite dal Gestore del servizio.
2. Il servizio presso i Centri di Raccolta è organizzato dal Gestore del servizio, in accordo al C.A.V. e secondo le disposizioni contenute nel Contratto di servizio, ad integrazione e completamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
3. I Centri di Raccolta sono accessibili agli utenti per il conferimento in orari prestabiliti, durante i quali è garantita la presenza di personale addetto alla sorveglianza sul corretto uso, da parte degli utenti, delle attrezzature presenti all'interno delle strutture.
4. L'ubicazione, gli orari di apertura, i Comuni servizi, le tipologie di rifiuti raccolti e i servizi dei Centri di raccolta sono stabiliti dal Gestore del servizio in accordo al C.A.V. e secondo le disposizioni contenute nel Contratto di servizio.
5. Presso i Centri di Raccolta sono conferibili, in conformità alle disposizioni regolamentari e normative vigenti, le seguenti tipologie di rifiuti:
 - 15 01 01 Imballaggi in carta e cartone
 - 15 01 02 Imballaggi in plastica
 - 15 01 03 Imballaggi in legno
 - 15 01 04 Imballaggi metallici
 - 15 01 07 Imballaggi in vetro
 - 15 01 10* Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
 - 15 01 11* Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti
 - 16 01 03 Pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche)
 - 16 02 16 Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 (es. toner stampanti)
 - 17 09 04 Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)
 - 20 01 02 Vetro
 - 20 01 10 Abbigliamento
 - Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nello specifico:

- 20 01 21*: tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
 - 20 01 23*: apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi (es. frigoriferi, freezer, condizionatori)
 - 20 01 35*: apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (es. televisori e monitor)
 - 20 01 36: apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 (es. lavatrici, lavastoviglie, piani cottura ecc.)
 - 20 01 25 Oli e grassi commestibili
 - 20 01 26* Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25
 - 20 01 27* Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
 - 20 01 32 Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
 - 20 01 33* Batterie ed accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03, nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie (es. batterie auto, moto, motocicli)
 - 20 01 34 Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33, (es. pile)
 - 20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
 - 20 01 40 metallo
 - 20 02 01 rifiuti biodegradabili (es. sfalci e potature)
 - 20 03 07 rifiuti ingombranti
6. I Centri di raccolta hanno come obiettivo quello di promuovere, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a recuperare dai rifiuti materiali ed energia.
7. Le tipologie di rifiuti di cui al comma 5, possono essere variate dal Gestore del servizio in accordo con il C.A.V. e nel rispetto delle ulteriori tipologie di rifiuti individuati dal D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i. dandone adeguata informazione all'utenza.
8. Ai sensi dell'art. 181, comma 6 del D.Lgs. 152/2006, il Gestore del servizio, presso i Centri di raccolta, può individuare:
- a) Appositi spazi per l'esposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo;
 - b) Apposite aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di beni riutilizzabili;
 - c) Appositi spazi dedicati alla prevenzione della produzione di rifiuti, con l'obiettivo di contenere la raccolta di beni da destinare al riutilizzo, nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli operatori professionali dell'usato autorizzati dagli Enti locali e dal Gestore del servizio.

Art. 55 – Compiti del Gestore del servizio per la gestione dei Centri di raccolta

1. Competono al Gestore del servizio per la gestione dei Centri di raccolta, i seguenti compiti, da svolgersi tramite addetti adeguatamente formati e con le modalità stabilite nel Contratto di servizio:
 - a) La verifica del rispetto, da parte degli utenti, delle indicazioni contenute nel vigente regolamento;
 - b) L'apertura e la chiusura dei Centri di raccolta rispettando gli orari stabiliti nei calendari di raccolta di cui all'art. 7 comma 4;
 - c) Fornire agli utenti che accedono ai Centri di raccolta tutte le informazioni e indicazioni utili ad agevolare le operazioni di conferimento dei rifiuti;
 - d) Mantenere un ottimo livello di pulizia e di ordine delle aree;
 - e) La registrazione degli accessi tramite apposito schedario e/o tramite procedure informatiche che consentano di verificare la quantità e la qualità dei rifiuti conferiti da ogni utente;
 - f) La compilazione e la tenuta della documentazione amministrativa prevista dalla normativa vigente;
 - g) La sorveglianza affinché siano evitati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a quanto presente all'interno dei Centri di raccolta.
2. Gli addetti alla gestione dei Centri di raccolta di cui al comma 1 sono incaricati di un pubblico servizio e pertanto hanno il dovere dell'applicazione delle presenti norme. Gli addetti sono muniti di cartellini di identificazione visibile agli utenti.

Art. 56 – Accesso ai Centri di raccolta

1. Le utenze domestiche, residenti o domiciliate nel territorio servito, possono accedere ai Centri di raccolta se intestatarie di posizione di tassa rifiuti. Può accedere l'intestatario della posizione di tassa rifiuti, ovvero un membro del nucleo familiare associato alla posizione di tassa rifiuti. Non è possibile delegare ad altri soggetti il conferimento dei propri rifiuti.
2. Le utenze non domestiche, dotate di apposita autorizzazione al trasporto dei rifiuti rilasciata dall'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, possono accedere ai Centri di raccolta se intestatarie di posizione di tassa rifiuti e previa

sottoscrizione di una convenzione gratuita con il Gestore del servizio in cui va indicata la tipologia e i quantitativi annui di rifiuti che si intendono conferire.

3. Le utenze domestiche possono conferire ai Centri di raccolta tutte le tipologie di rifiuto indicate all'art. 54 comma 5.
4. Le utenze non domestiche possono conferire ai Centri di raccolta esclusivamente le tipologie, fra quelle indicate all'art. 54 comma 5, che siano ricomprese nell'elenco dei codici CER di cui all'allegato L-quater della parte IV del D.Lgs. 152/06.
5. L'accesso ai Centri di raccolta, per le utenze domestiche e non domestiche, avviene previa prenotazione con modalità stabilite dal Gestore del servizio in accordo con il C.A.V..
6. Il personale addetto alla gestione dei Centri di raccolta verifica le generalità degli utenti che accedono ai Centri di raccolta per conferimenti di rifiuti.
7. Il personale addetto alla gestione dei Centri di raccolta, nel rispetto di quanto previsto nel Contratto di servizio e della normativa vigente, registra i dati relativi agli utenti che hanno utilizzato i Centri di raccolta e ai rifiuti conferiti. Al fine di migliorare la gestione degli accessi il Gestore del servizio, in accordo con il C.A.V., potrà attivare un sistema informativo di registrazione e controllo degli accessi e dei rifiuti conferiti.

Art. 57 – Modalità di conferimento

1. Il servizio di conferimento dei rifiuti presso i centri di raccolta è eseguito esclusivamente tramite il conferimento diretto a cura del produttore.
2. Le utenze non domestiche possono conferire ai Centri di raccolta esclusivamente le tipologie e le quantità di rifiuti riportate nella convenzione di cui all'art. 56 comma 2 del presente regolamento.
3. Gli utenti conferiscono i rifiuti direttamente negli appositi contenitori e/o aree dedicate seguendo le indicazioni degli addetti alla gestione dei Centri di raccolta e la segnaletica ivi presente.
4. Sono previsti i seguenti limiti annuali di conferimento di rifiuti presso i Centri di raccolta:

CER	Descrizione rifiuti	Quantità max/anno
15 01 10*	Latte di vernici sporche	10 kg
16 01 03	Pneumatici	8 pezzi
17 09 04	Inerti	1.000 kg (max 250 kg/viaggio)
20 01 23*	Frigo e clima R1	2 pezzi
20 01 26*	Olio motore	10 kg
20 01 27*	Latte di vernice liquide	30 kg
20 01 33*	Batterie e accumulatori	2 pezzi
20 01 35*	TV e monitor R3	3 pezzi
20 01 36	Lavatrici e grandi bianchi R2	2 pezzi
20 01 38	Rifiuti legnosi	1.000 kg
20 02 01	Sfalci e potature	1.500 kg
20 03 07	Ingombranti	1.000 kg

5. In caso di superamento dei limiti individuati al comma 4 per le tipologie di rifiuto sopra elencate, il Gestore del Servizio applica al conferente i maggiori costi sostenuti per lo smaltimento.
6. Gli utenti non possono conferire ai Centri di raccolta il rifiuto secco non recuperabile, il rifiuto organico e tutti i rifiuti per i quali non sia attivata una raccolta specifica presso gli stessi.
7. Non si possono in nessun caso depositare rifiuti all'esterno degli appositi contenitori e/o aree dedicate.
8. È espressamente vietato effettuare operazioni di cernita e/o prelievo dei rifiuti depositati all'interno dei contenitori.

Art. 58 – Rimostranze

1. Eventuali reclami da parte delle utenze devono essere rivolti al Gestore del servizio.

CAPO IV – GESTIONE DI RIFIUTI SPECIALI

Art. 59 – Oneri dei produttori e dei detentori

1. Gli oneri relativi alle attività di gestione dei rifiuti speciali sono a carico del produttore iniziale o altro detentore, che provvede al loro trattamento direttamente ovvero mediante l'affidamento ad intermediario, o ad un commerciante o alla loro consegna a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto addetto alla raccolta o al trasporto dei rifiuti, pubblico o privato, nel rispetto della Parte IV del D.Lgs. m. 152/06.

Art. 60 – Classificazione e certificazione dei rifiuti speciali

1. I rifiuti speciali sono caratterizzati e classificati, ai fini dello smaltimento, a cura e spese del produttore e/o detentore, anche mediante relazioni descrittive ed analisi chimico – fisiche, tossicologiche e merceologiche.

Art. 61 – Rifiuti speciali da cantieri edili e simili

1. L'avvio a trattamento dei rifiuti speciali provenienti da cantieri edili e simili è a carico dell'esecutore dei lavori che vi provvede in conformità alla normativa vigente.
2. I rifiuti speciali derivanti dall'attività di demolizione, costruzione e scavo sono preferibilmente riutilizzabili, previo eventuale trattamento, come materiali di riempimento e/o sottofondi; i soggetti che intendono reimpiegare i suddetti rifiuti si attendono alle disposizioni vigenti in materia.

Art. 62 – Servizi integrativi per la raccolta dei rifiuti speciali

1. Qualora vengano istituiti servizi integrativi di gestione dei rifiuti speciali, il produttore e il Gestore del servizio stipulano un'apposita convenzione.
2. La convenzione, oltre ai dati relativi al Gestore del servizio, deve contenere le seguenti informazioni e documenti:
 - a) per il soggetto produttore dei rifiuti:
 - l'individuazione anagrafica e fiscale completa;
 - la localizzazione della sede operativa dove si producono i rifiuti;
 - i codici CER e le caratteristiche tecniche, complete di analisi chimico – fisiche e merceologiche, di cui al precedente art. 51;
 - la quantità di rifiuti prodotti;
 - la descrizione delle modalità di conferimento dei rifiuti;
 - copia dell'ultimo Modello unico di Dichiarazione Ambientale (M.U.D.) presentato alla C.C.I.A.A.;
 - copia di eventuali autorizzazioni per svolgere le fasi preventive (stoccaggio provvisorio, pretrattamento, trasporto etc);
 - b) per il soggetto Gestore del servizio:
 - l'individuazione anagrafica e fiscale completa;
 - l'evidenziazione delle fasi di gestione dei rifiuti in questione;
 - l'evidenziazione delle fasi di gestione eventualmente affidata del Gestore del servizio a terzi, con individuazione dei medesimi come sopra;
 - gli estremi di identificazione delle autorizzazioni del Gestore del servizio relative a tutte le fasi di gestione del rifiuto;
 - c) le modalità di esecuzione del servizio;
 - d) il richiamo all'obbligo della tenuta dei registri, dei formulari di cui alle vigenti norme, per il produttore e il Gestore del servizio, ognuno nell'ambito dei rispettivi obblighi e competenze;
 - e) le modalità di effettuazione di controlli periodici sulla quantità e qualità dei rifiuti prodotti rispetto a quanto inizialmente certificato;
 - f) le modalità di misura, contabilizzazione e pagamento nonché le modalità di applicazione della revisione del corrispettivo;
 - g) la durata della convenzione ed altre norme integrative.
3. L'importo relativo al servizio oggetto della convenzione viene stabilito dal Gestore del servizio e deve essere tale da coprire i costi effettivamente sostenuti per lo svolgimento del servizio stesso.
4. Copia della convenzione è trasmessa, per conoscenza, al Consorzio di Bacino e al Comune in cui è localizzata la sede operativa del produttore dei rifiuti.

CAPO V – DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 63 – Divieti

1. Fatto salvo quanto già stabilito nel D.Lgs. 152/06, sono altresì vietati:
 - a) La cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio;
 - b) L'esposizione di contenitori e/o sacchetti o altre tipologie di rifiuti autorizzati (es. cartone, ingombranti etc) lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori degli orari stabiliti;
 - c) L'uso improprio di contenitori non assegnati dal Gestore del servizio per la raccolta dei rifiuti;
 - d) La miscelazione dei rifiuti non recuperabili con altri rifiuti urbani per i quali è istituito il servizio di raccolta differenziata;

- e) Il deposito al suolo di rifiuti in prossimità dei contenitori;
- f) Il deposito al suolo di rifiuti in prossimità dei contenitori per i quali è previsto il solo conferimento ai centri di raccolta (es. ingombranti, RAEE etc) o tramite altro apposito servizio (es. porta a porta su prenotazione).
- g) L'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;
- h) Lo spostamento dei contenitori dalla sede in cui sono stati collocati, il loro ribaltamento e danneggiamento, nonché lo sblocco del sistema di frenatura degli stessi;
- i) Il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
- j) Il conferimento al servizio di raccolta di materiali voluminosi che non siano stati precedentemente ridotti, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
- k) Il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi, sciolti, o corrosivi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo;
- l) Il conferimento al servizio pubblico della frazione non recuperabile sciolta o degli imballaggi in plastica in sacchetti non trasparenti;
- m) Il conferimento al servizio di raccolta della frazione organica sciolta o in sacchetti in materiale non compostabile e biodegradabile;
- n) Il conferimento dei rifiuti cartacei in sacchi di plastica;
- o) Insudiciare il suolo pubblico o a uso pubblico con piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta, sigarette, bottiglie e simili) anche con attività di volantinaggio;
- p) Ai detentori di animali domestici, gli imbrattamenti l'insudiciamento di suolo pubblico o ad uso pubblico da parte degli animali di proprietà;
- q) Ai detentori di animali domestici circolare nelle pubbliche vie sprovvisti di paletta e sacchetto per la raccolta delle deiezioni dei propri animali;
- r) Il danneggiamento dei contenitori e/o delle strutture del servizio pubblico di raccolta rifiuti;
- s) Il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
- t) Il conferimento in contenitori o il deposito al suolo di rifiuti in prossimità dei contenitori da parte di utenze non residenti o non avente sede nel territorio comunale;
- u) Utilizzo improprio dei cestini stradali per il conferimento di rifiuti non di piccolissime dimensioni o per rifiuti non prodotti dai passanti;
- v) La mancata installazione di contenitori su aree soggette a consumo immediato di beni e somministrazioni;
- w) La mancata pulizia delle aree soggette a consumo immediato di beni e somministrazioni;
- x) La mancata pulizia del posteggio assegnato per l'esercizio del commercio su area pubblica (mercato).
- y) Presso i centri di raccolta il conferimento di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori;
- z) Presso i centri di raccolta il conferimento di rifiuti di tipologia diversa da quella a cui i contenitori e/o aree sono destinati.

Art. 64 – Vigilanza e controlli

1. Ai sensi del presente regolamento per vigilanza ambientale si intendono tutte le funzioni di polizia amministrativa relative alla gestione dei rifiuti come disciplinati dal presente regolamento
2. Le funzioni di vigilanza ambientale sono svolte dagli organi e dai soggetti individuati dall'art.13 della L. 24 novembre 1981, n.689 e s.m.i. ed in particolare dalla Polizia Locale e dagli Ispettori ambientali.
3. Gli Ispettori ambientali:
 - a) possono essere individuati tra il personale dipendente del Gestore del servizio e tra volontari appartenenti ad associazioni di protezione ambientale;
 - b) non devono aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali pendenti per reati contro la pubblica amministrazione;
 - c) devono possedere idoneo livello professionale;
 - d) sono nominati secondo le modalità previste dalla normativa regionale vigente;
 - e) operano muniti di tesserino di riconoscimento e rilasciato dall'ente, in accordo e secondo le direttive della Polizia Locale, la quale provvede anche alla formazione e all'aggiornamento
4. Il personale addetto alla vigilanza ambientale, qualora siano riscontrate violazioni alle norme del presente Regolamento, può procedere ad assumere informazioni, ad effettuare attività ispettive di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, nonché all'accertamento ed alla contestazione delle violazioni, in conformità e con le modalità stabilite dagli articoli 13 e ss. della L. 24 novembre 1981, n.689, laddove non diversamente stabilito normativamente.
5. Il personale addetto alla vigilanza ambientale è autorizzato ed incaricato al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e può, altresì, svolgere attività di controllo con l'ausilio di apparecchiature fotografiche e di videosorveglianza, rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale.

6. Rimangono escluse dalle competenze del personale addetto alla vigilanza ambientale, qualora non in possesso della qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, l'accertamento di reati in materia ambientale o connessi all'attività svolta

Art. 65 – Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento, fatte salve quelle previste e punite dal D.Lgs. 152/06 o da altre normative specifiche in materia, nel rispetto dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e dell'art. 16 in conformità della L. 24 novembre 1981, n.689, sono punite con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

Violazione		Importo (Euro)		Rif.
		Minimo	Massimo	
a.	La cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio	25,00	150,00	Art. 63 c.1, lett. a)
b.	L'esposizione di contenitori e/o sacchetti o altre tipologie di rifiuti autorizzati (es. cartone, ingombranti etc) lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori degli orari stabiliti dal Gestore del servizio	25,00	150,00	Art. 63 c.1, lett. b)
c.	L'uso improprio di contenitori non assegnati dal Gestore del servizio per la raccolta dei rifiuti	25,00	150,00	Art. 63 c.1, lett. c)
d.	La miscelazione dei rifiuti non recuperabili con altri rifiuti urbani per i quali è istituito il servizio di raccolta differenziata	50,00	300,00	Art. 63 c.1, lett. d)
e.	Il deposito al suolo di rifiuti in prossimità dei contenitori	50,00	300,00	Art. 63 c.1, lett. e)
f.	Il deposito al suolo di rifiuti in prossimità dei contenitori per i quali è previsto il solo conferimento ai centri di raccolta (es. ingombranti, RAEE etc) o tramite altro apposito servizio (es. porta a porta su prenotazione)	150,00	900,00	Art. 63 c.1, lett. f)
g.	L'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro su contenitori per la raccolta dei rifiuti	50,00	300,00	Art. 63 c.1, lett. g)
h.	Lo spostamento dei contenitori dalla sede in cui sono stati collocati, il loro ribaltamento e danneggiamento, nonché lo sblocco del sistema di frenatura degli stessi.	50,00	300,00	Art. 63 c.1, lett. h)
i.	Il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o sistemi di raccolta sono destinati	50,00	300,00	Art. 63 c.1, lett. i)
j.	Il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi	50,00	300,00	Art. 63 c.1, lett. j)
k.	Il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi, sciolti, o corrosivi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo	50,00	300,00	Art. 63 c.1, lett. k)
l.	Il conferimento al servizio pubblico della frazione non recuperabile sciolta o degli imballaggi in plastica in sacchetti non trasparenti	25,00	150,00	Art. 63 c.1, lett. l)
m.	Il conferimento al servizio di raccolta della frazione organica sciolta o in sacchetti in materiale non compostabile e biodegradabile	25,00	150,00	Art. 63 c.1, lett. m)
n.	Il conferimento di rifiuti cartacei in sacchi di plastica	25,00	150,00	Art. 63 c.1, lett. n)
o.	Insudiciare il suolo pubblico o a uso pubblico con piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta, sigarette, bottiglie e simili) anche con attività di volantinaggio	25,00	150,00	Art. 63 c.1, lett. o)
p.	Ai detentori di animali domestici, gli imbrattamenti l'insudiciamento di suolo pubblico o ad uso pubblico da parte degli animali di proprietà	50,00	300,00	Art. 63 c.1, lett. p)
q.	Ai detentori di animali domestici circolare nelle pubbliche vie sprovvisti di paletta e sacchetto per la raccolta delle deiezioni dei propri animali	25,00	150,00	Art. 63 c.1, lett. q)
r.	Il danneggiamento dei contenitori e/o delle strutture del servizio pubblico di raccolta rifiuti	50,00	300,00	Art.63 c.1, lett. r)
s.	Il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione	50,00	300,00	Art. 63 c.1, lett. s)
t.	Il conferimento in contenitori o il deposito al suolo di rifiuti in prossimità dei contenitori da parte di utenze non residenti o non avente sede nel territorio comunale	50,00	300,00	Art. 63 c.1, lett. t)

u.	Utilizzo improprio dei cestini stradali per il conferimento di rifiuti non di piccolissime dimensioni o per rifiuti non prodotti dai passanti	25,00	150,00	Art. 63 c.1, lett. u)
v.	La mancata installazione di contenitori su aree soggette a consumo immediato di beni e somministrazioni	50,00	300,00	Art. 63 c.1, lett. v)
w.	La mancata pulizia delle aree soggette a consumo immediato di beni e somministrazioni	50,00	300,00	Art. 63 c.1, lett. w)
x.	La mancata pulizia del posteggio assegnato per l'esercizio del commercio su area pubblica (mercato)	50,00	300,00	Art. 63 c.1, lett. x)
y.	Presso i centri di raccolta il conferimento di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori e/o aree dedicate	50,00	300,00	Art. 63 c.1, lett. y)
z.	Presso i centri di raccolta il conferimento di rifiuti di tipologia diversa da quella a cui i contenitori e/o aree sono destinate	50,00	300,00	Art. 63 c.1, lett. z)
aa.	Qualsiasi altra violazione al Regolamento non compresa tra i casi sopra elencati	25,00	150,00	

2. Nel caso di erogazione delle sanzioni riguardanti contenitori assegnati ad utenze plurime, la sanzione viene elevata alla singola unità abitativa, qualora individuata, con le modalità e gli importi indicati al comma 1; nel caso in cui non sia possibile accertare la responsabilità della singola unità abitativa la sanzione viene erogata all'utenza plurima assegnataria dei contenitori in questione.
3. Qualora una violazione di cui al comma 1 lettere d) ed e) riguardi contenitori assegnati ad utenze non domestiche, verrà applicata la sanzione pecuniaria tripla del minimo indicato.
4. Nel caso di reiterazione entro i successivi 5 anni dalla prima violazione, al trasgressore verrà applicata la sanzione pecuniaria tripla del minimo indicato al comma 1 trattandosi così come previsto all'art. 8-bis della Legge 24 novembre 1981 n. 689.
5. È fatta salva l'adozione di eventuali altri provvedimenti o azioni nei confronti dei responsabili degli illeciti sopra elencati.
6. Sono fatti salvi i diritti di terzi o del Gestore del servizio per il risarcimento degli eventuali danni subiti e degli oneri sostenuti in conseguenza dei conferimenti difformi dalle norme previste dal presente regolamento.

CAPO VI – RAPPORTI CON GLI UTENTI (TQRIF)

Art. 66 – Eco-sportello, sportello on line e servizio telefonico

1. Il C.A.V. applica la deroga di cui all'art. 2.4 del TQRIF.
2. Il Gestore del servizio (GRT e/o GSL) mette a disposizione degli utenti:
 - a) uno sportello fisico (cd eco-sportello) accessibile agli utenti presso la propria sede legale/operativa;
 - b) uno sportello on line, accessibile dalla home page del proprio sito internet o raggiungibile tramite App dedicate;
 - c) un Numero Verde totalmente gratuito.
3. Attraverso gli strumenti di cui al comma 1 del presente articolo, gli utenti possono:
 - a) ottenere informazioni su frequenza, giorni e orari di raccolta dei rifiuti e dello spazzamento e lavaggio delle strade;
 - a) ottenere un elenco dettagliato e aggiornato di tutti i rifiuti conferibili ed eventualmente il calendario di raccolta;
 - b) ottenere informazioni sull'ubicazione, modalità di accesso e orari di apertura dei Centri di raccolta ed elenco dei rifiuti conferibili;
 - c) ottenere informazioni circa le modalità di richiesta dei contenitori (art. 15) e/o della compostiera;
 - d) ricevere suggerimenti per ridurre la produzione di rifiuti;
 - e) richiedere la riparazione dei contenitori (art. 15);
 - f) prenotare il servizio di raccolta degli ingombranti (art. 31) e dei R.A.E.E. (art. 32);
 - g) prenotare l'accesso ai Centri di raccolta (art. 56);
 - h) segnalare disservizi (art. 68) e inoltrare reclami (art. 69).

Art. 67 – Disservizi

1. Per disservizio si intende il non corretto svolgimento del servizio di raccolta e trasporto o spazzamento e lavaggio delle strade che provoca disagio all'utente o interruzione del servizio, senza, tuttavia, generare situazioni di pericolo per l'ambiente, le persone o le cose.

2. La segnalazione per disservizi può essere presentata dall'utente al Gestore del servizio (GRT e/o GSL) a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello on line o telefonico di cui all'art. 66. L'utente dovrà comunicare, nella segnalazione, il nome, il cognome, il codice utente ed il codice utenza.
3. Il disservizio (ad eccezione delle mancate raccolte) deve essere risolto dal Gestore del servizio (GRT e/o GSL):
 - a) entro cinque (5) giorni lavorativi dalla segnalazione, nel caso in cui non occorra effettuare un sopralluogo;
 - b) entro dieci (10) giorni lavorativi dalla segnalazione, nel caso in cui occorre effettuare un sopralluogo.Per le mancate raccolte si applicano le tempistiche di cui all'art. 18 comma 9.

Art. 68 – Reclami

1. Il C.A.V. applica la deroga di cui all'art. 2.4 del TQRIF.
2. Per reclamo si intende ogni comunicazione scritta fatta pervenire al Gestore del servizio (GRT e/o GSL), anche per via telematica, con cui l'utente, o per suo contro un rappresentante legale dello stesso o un'Associazione di consumatori, esprime lamentele circa la non coerenza del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti o spazzamento e lavaggio delle strade con uno o più requisiti definiti da leggi, dal Contratto di servizio o dal presente regolamento, ad eccezione delle richieste scritte di informazioni (art. 69) e delle segnalazioni per disservizi (art. 67).
3. Il reclamo deve essere trasmesso dall'utente compilando l'apposito modulo, scaricabile dalla home page del sito internet del Gestore del servizio (GRT e/o GSL), disponibile presso i punti di contatto con l'utente (eco-sportello), ovvero compilabile on line, che deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
 - a) il nome, il cognome e il codice fiscale dell'utente;
 - b) il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - c) il servizio a cui si riferisce il reclamo (raccolta e trasporto dei rifiuti o spazzamento e lavaggio delle strade);
 - d) il codice utente;
 - e) l'indirizzo;
 - f) il codice utenza.
4. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Gestore del servizio (GRT e/o GSL) il reclamo scritto senza utilizzare il modulo di cui al precedente comma, purché la comunicazione contenga almeno gli stessi campi obbligatori ivi riportati.
5. Il Gestore del servizio (GRT e/o GSL), entro trenta (30) giorni lavorativi dalla data di ricevimento del reclamo, è tenuto a formulare e inoltrare all'utente una risposta contenente i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento al reclamo;
 - b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del Gestore del servizio (GRT e/o GSL) incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti;
 - c) la valutazione documentata effettuata dal Gestore del servizio (GRT e/o GSL) rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - d) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere dal Gestore del servizio (GRT e/o GSL);
 - e) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
6. Qualora l'utente indichi nella propria richiesta scritta di informazioni un recapito di posta elettronica, il Gestore del servizio (GRT e/o GSL) utilizza in via prioritaria tale recapito per la risposta motivata.

Art. 69 – Richieste scritte di informazioni

1. Il C.A.V. applica la deroga di cui all'art. 2.4 del TQRIF.
2. L'utente può presentare al Gestore del servizio (GRT e/o GSL), tramite lo sportello on line, recapito postale o posta elettronica, una richiesta scritta di informazioni riguardante l'erogazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti o spazzamento e lavaggio delle strade, che deve contenere almeno i seguenti dati:
 - a) il nome, il cognome e il codice fiscale dell'utente;
 - b) il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - c) il servizio a cui si riferisce la richiesta scritta di informazioni (raccolta e trasporto dei rifiuti o spazzamento e lavaggio delle strade);
 - d) il codice utente, salvo il caso di nuove attivazioni;
 - e) l'indirizzo;
 - f) il codice utenza, salvo il caso di nuove attivazioni.
3. Il Gestore del servizio (GRT e/o GSL), entro trenta (30) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta scritta di informazione, è tenuto a formulare e inoltrare all'utente una risposta contenente i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento alla richiesta scritta di informazioni;
 - b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del Gestore del servizio (GRT e/o GSL) incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti.
4. Qualora l'utente indichi nella propria richiesta scritta di informazioni un recapito di posta elettronica, il Gestore del servizio (GRT e/o GSL) utilizza in via prioritaria tale recapito per la risposta motivata.

Art. 70 – Pronto intervento

1. Il Gestore del servizio (GRT) mette a disposizione un Numero Verde gratuito (differente da quello di cui all'art. 66) raggiungibile 24 ore su 24, sia da rete fissa che da rete mobile, con passaggio diretto anche mediante trasferimento della chiamata a un operatore di pronto intervento.
2. Il Numero Verde di cui al comma 1 consente, ai soli operatori delle Forze dell'ordine o ai Comuni, di effettuare le seguenti richieste di pronto intervento:
 - c) la rimozione di rifiuti abbandonati, laddove presentino profili di criticità in tema di sicurezza, ovvero ostacolino la normale viabilità o generino situazioni di degrado o impattino sulle condizioni igienico – sanitarie;
 - d) errato posizionamento o rovesciamento di cassonetti o cestini, nel caso in cui costituiscano impedimento alla normale viabilità.

Gli operatori delle Forze dell'Ordine e dei Comuni e dovranno comunicare all'operatore di pronto intervento il proprio nome e cognome, il Corpo di appartenenza o il Comune da cui parte la segnalazione ed il proprio recapito telefonico.

3. Il Gestore del servizio (GRT) provvede ad effettuare l'intervento entro quattro (4) ore dalla segnalazione di cui al comma 1. Per le richieste di cui al comma 2 lettera a), laddove si verifichi la necessità di provvedere alla caratterizzazione dei rifiuti abbandonati ai fini della loro rimozione, il Gestore del servizio (GRT) provvede alla messa in sicurezza e al cofinanziamento dell'area entro quattro (4) ore dall'arrivo sul luogo della chiamata. Il tempo di rimozione dei rifiuti non potrà in ogni caso superare la durata di quindici (15) giorni lavorativi dalla messa in sicurezza dell'area.

Art. 71 – Carta dei servizi

1. Il Gestore del servizio (GRT e GSL) e i Comuni (GRTU) redigono, ciascuno per i servizi di rispettiva competenza ed in conformità alla normativa vigente, la Carta della qualità dei servizi. La Carta della qualità dei servizi è il documento in cui sono specificati gli obblighi e i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e la loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti, Gestore del servizio (GRT e GSL) e Comuni (GRTU).
2. Il Gestore del servizio (GRT e GSL) e i Comuni (GRTU) sono tenuti a trasmettere al C.A.V. le Carte della qualità del servizio approvate e i successivi aggiornamenti.
3. Il C.A.V., ai sensi dell'art. 5, comma 5.2 del TQRIF, approva un'unica Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, integrando, in un unico testo coordinato, i contenuti delle Carte della qualità del servizio di cui al comma 1 del presente articolo.

CAPO VII – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 72 – Osservanza di altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme statali e regionali in materia di gestione dei rifiuti, nonché le norme dei regolamenti comunali di Polizia Urbana e/o Polizia Rurale.

Art. 73 – Disposizioni relative al trattamento dei dati, al diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi e alle informazioni

1. Il trattamento dei dati personali da parte del Gestore del servizio è finalizzato allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nel rispetto della normativa vigente in materia. 2. Per quanto riguarda le richieste di accesso agli atti, si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia.
2. In presenza di utenze plurime, il Gestore del servizio fornisce, all'amministratore di condominio o ai condòmini, i dati relativi alle utenze facenti parte del condominio esclusivamente in presenza di autorizzazione sottoscritta da tutti gli utenti delle unità abitative medesime. L'elenco degli utenti delle unità abitative può essere fornito all'amministratore di condominio o ai condòmini su semplice richiesta scritta.

Art. 74 – Danni e risarcimenti

1. In caso di atti dolosi o colposi da parte dell'utenza, che arrechino danni alle strutture adibite al servizio di raccolta rifiuti, si procederà all'addebito delle spese di ripristino a carico dei responsabili.

Art. 75 – Abrogazione di norme e regolamenti preesistenti

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme contenute in altri regolamenti comunali nonché in tutti gli atti e provvedimenti comunali che risultino in contrasto con il presente regolamento.

Art. 76 – Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.

APPENDICE I – CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO SERVITO

<p>COMUNI DI: ALFIANO NATTA, BALZOLA, BORGO SAN MARTINO, BOZZOLE, CAMAGNA M.TO, CAMINO, CASTELLETTO MERLI, CELLA MONTE, CAMINO, CERSETO, CERRINA M.TO, CONIOLO, FRASSINELLO M.TO, FRASSINETO PO, GABIANO, GIAROLE, MIRABELLO M.TO, MOMBELLO M.TO, MONCESTINO, MORANO SUL PO, MURISENGO, OCCIMIANO, ODALENGO GRANDE, ODALENGO PICCOLO, OLIVOLA, OTTIGLIO, OZZANO M.TO, POMARO M.TO, PONTSTURA, PONZANO M.TOM ROSIGNANO M.TO, SALA M.TO, SAN GIORGIO M.TO, SERRALUNGA DI CREA, SOLONGHELLO, TERRUGGIA, TICINETO, TREVILLE, VALMACCA, VIGNALE M.TO, VILLADEATI, VILLAMIROGLIO E VILLANOVA M.TO</p>	<p>AMBITO RURALE</p>
--	----------------------

<p>COMUNE DI MONCALVO</p>	<p>CENTRO STORICO</p>	<p>AMBITO CENTRO STORICO</p>
	<p>FRAZIONI E/O LOCALITA' DI: CANTONE, CASTELLINO, CHIOSSO, MENGA, MINOGLIO, PATRO A, PATRO B, SAN GIOVANNI, SAN VINCENZO, SANTA MARIA, STAZIONE E VILLAGGIO ALERAMO</p>	<p>AMBITO RURALE</p>

<p>COMUNE DI CASALE M.TO</p>	<p>CENTRO STORICO</p>	<p>AMBITO CENTRO STORICO</p>
	<p>QUARTIERI DI: BORGO ALA, CORONA DEL CENRTO, OLTREPONTE, PORTA MILANO, RONZONE, SANT'ANNA – OSPEDALE, VALENTINO E ZONA INDUSTRIALE</p>	<p>AMBITO URBANO</p>
	<p>FRAZIONI DI: CASALE POPOLO, ROLASCO, RONCAGLIA, SAN GERMANO, SANTA MARIA DEL TEMPIO, TERRANOVA E VIALARDA</p>	<p>AMBITO RURALE</p>

APPENDICE II – CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI CONTENITORI

Volumetrie contenitori raccolta porta a porta UTENZE DOMESTICHE

n. totale utenze	RIFIUTO SECCO NON RECUPERABILE	ORGANICO	CARTA E CARTONE	PLASTICA	VETRO
1	120 litri	40 litri	50 litri	50 litri	120 litri
2					
3					
4					
5	240 litri	120 litri	240 litri	240 litri	240 litri
6					
7					
8	2 x 240 litri	120 litri	360 litri	660 litri	240 litri
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15	1 x 240 litri + 1 x 360 litri	240 litri	660 litri	1.100 litri	2 x 240 litri
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23	3 x 360 litri	240 litri	1 x 660 litri + 1 x 1.100 litri	1 x 660 litri + 1 x 1.100 litri	2 x 240 litri
24					
25					
26					
27	1 x 240 litri + 3 x 360 litri	240 litri	1 x 660 litri + 1 x 1.100 litri	1 x 660 litri + 1 x 1.100 litri	2 x 240 litri
28					
29	4 x 360 litri	2 x 240 litri	2 x 1.100 litri	2 x 1.100 litri	3 x 240 litri
30					
31					
32					
33					
34					

Coefficienti di produzione UTENZE NON DOMESTICHE

Elenco categorie D.P.R. 158/1999	Coefficienti stimati di produzione (in kg/mq anno)				
	Rifiuti non recuperabile	Frazione organica	Carta e cartone	Imballaggi in plastica	Imballaggi in vetro
01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4	5	5	1	2
02. Sale teatrali e cinematografiche	2	0	0	1	0
03. Autorimesse e magazzini senza vendita diretta	3	0	0	0	0
04. Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi	4	0	0,5	0,5	3
05. Stabilimenti balneari	3	1	1	0	1
06. Esposizioni, autosaloni	2	0	0,5	,1	0
07. Alberghi con ristorante	7	2	0,5	0,3	1
08. Alberghi senza ristorante	4	1	0,5	0,3	0,5
09. Case di cura e riposo	8	10	1	0,2	5
10. Ospedale	9	10	1	0,5	5
11. Uffici, agenzie, studi professionali	6	0	10	1	0
12. Banche ed istituti di credito	3	0	3	0	0
13. Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	6	0	5	0,5	0
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, pluriutenze	7	0	5	0,5	0
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4	0	5	0,5	0
16. Banchi di mercato beni durevoli	8	0	10	0,5	0
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	7	0	2	0,5	0
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	5	0	5	0,5	0
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	6	0	5	0,5	0
20. Attività industriali con capannoni di produzione	-	-	-	-	-
21. Attività industriali di produzione beni specifici	8	0	5	0,5	0
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	33	20	5	2	6
23. Mense, birrerie, hamburgerie	25	20	3	2	10
24. Bar, caffè, pasticceria	26	20	3	2	10
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	15	20	4	1	0
26. Plurilicenze alimentari e/o miste	13	1	1	1	0
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	35	20	4	0,5	0
28. Ipermercati di generi misti	14	10	0	0,5	0
29. Banchi di mercato genere alimentari	38	25	10	2	0
30. Discoteche, night club	7	0	1	1	2